SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 131° — Numero 205**

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 3 settembre 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 7 agosto 1990, n. 253.

Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali».

2. All'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-*bis*. I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

3. Nella lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 5 della legge 18 maggio 1989, n. 183, la parola «nei» è sostituita dalle seguenti: «in tutti i».

Art. 2.

1. La lettera *b)* del comma 2 dell'articolo 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituita dalla seguente:

«*b)* un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;».

Art. 3.

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno».

2. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno».

3. L'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57, può avvalersi, tramite il proprio segretario generale, della collaborazione dei servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, particolarmente per quanto riguarda le attività collegate alle funzioni indicate dal comma 4 dello stesso articolo 9.

Art. 4.

1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera *a)*».

Art. 5.

1. Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva».

2. Il comma 4 dell'articolo 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Art. 6.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali».

Art. 7.

1. L'articolo 27 della legge 18 maggio 1989, n. 183, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Soppressione dell'ufficio speciale per il Reno)*. — *1*. L'ufficio speciale del genio civile per il Reno con sede in Bologna è soppresso ed il relativo personale è trasferito al provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna, cui sono altresì attribuite le competenze che residuano allo Stato.

2. Sino al conseguimento dell'intesa di cui all'articolo 15, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le funzioni demandate al soppresso ufficio sono esercitate dal provveditorato alle opere pubbliche per l'Emilia-Romagna.

3. Il personale in servizio presso l'ufficio del genio civile per il Reno, addetto a funzioni trasferite alla regione Emilia-Romagna, può chiedere, entro trenta giorni dal conseguimento dell'intesa di cui al comma 2, il trasferimento nei ruoli regionali, nel rispetto della posizione giuridica ed economica acquisita. La regione può procedere all'accoglimento delle relative domande nei limiti della propria dotazione organica».

Art. 8.

1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della medesima legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della legge 18 maggio 1989, n. 183, si applicano, per tutta la durata della sperimentazione, le disposizioni in materia di funzioni, di organi e di interventi relative ai bacini di cui all'articolo 12 della medesima legge. Il comitato istituzionale è integrato secondo la normativa regionale in materia. Resta ferma la competenza della regione per quanto riguarda l'approvazione del piano di bacino.

Art. 9.

1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, sono ripartite entro il 31 luglio 1990, in deroga alle procedure previste dal medesimo articolo 31, fra i bacini nazionali, interregionali e regionali dal comitato di cui all'articolo 4 della citata legge n. 183 del 1989, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 183 del 1989, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tal fine, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel conto dei residui.

2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.

3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183, riferiti al quadriennio 1989-1992, è fissato al 31 ottobre 1990. L'inosservanza del predetto termine comporta l'esclusione del bacino dal programma di ripartizione dei fondi, da adottarsi ai sensi dell'articolo 31, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183.

4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.

5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 283, si applicano limitatamente agli stanziamenti per l'esercizio 1990, le procedure di cui al comma 5 del citato articolo 2-*bis*.

Art. 10.

1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, del

servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e del servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro dell'ambiente possono utilizzare, fino ad un massimo, ciascuno, di trenta unità, personale di professionalità adeguata alle diverse attività da svolgere, appartenente ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, delle regioni o, ove necessario, di enti pubblici anche economici.

2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.

Art. 11.

1. Per le finalità delle presente legge, la tabella *A*, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro *B* - Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello *C*, con funzioni di consigliere ministeriale.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

Art. 12.

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le esigenze di ricerca, di elaborazione e di studio connesse con l'attuazione della citata legge n. 183 del 1989, ivi incluse quelle relative alla predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, delle prestazioni e della collaborazione tecnico-scientifica di istituti universitari e di ricerca, di organizzazioni tecnico-professionali operanti nel settore, nonché conferire incarichi di consulenza ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

Art. 13.

1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera *c)*, della legge 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti alla pubblica amministrazione, è collocato in posizione di fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Per i professori universitari è disposto il collocamento in aspettativa con assegni, mantenendo il diritto di opzione previsto dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.

3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, d'intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.

4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 57.

8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.

Art. 14.

1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, n. 183, competono gettoni di presenza per la partecipazione alle giornate di seduta nella misura da stabilirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai predetti

componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale, nonché ai rappresentanti delle amministrazioni statali presso i comitati tecnici di bacino costituiti dalle regioni ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 183 del 1989, competono altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio, secondo le disposizioni previste per i dipendenti della pubblica amministrazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.

3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 57.

Art. 15.

1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.

2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.

3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.

4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.

6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.

7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 57.

Art. 16.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, è fissata la dotazione organica del personale di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale. Con la stessa procedura è approvata ogni successiva variazione.

2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.

3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.

4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183; quanto a lire 350 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi,

mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 57; quanto a lire 830 milioni per l'anno 1990 ed a lire 1.630 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1990

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 4 della legge n. 183/1989 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 4 *(Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici ovvero del Comitato dei Ministri di cui al comma 2 nel caso di cui alla lettera *d)*, e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, approva con proprio decreto:

a) le deliberazioni concernenti i metodi ed i criteri, anche tecnici, per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3, nonché per la verifica ed il controllo dei piani di bacino, dei programmi di intervento e di quelli di gestione;

b) gli atti relativi alla deliberazione dei bacini di rilievo nazionale e interregionale;

c) i piani di bacino di rilievo nazionale, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui all'art. 6 e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

d) il programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3;

e) gli atti volti a provvedere in via sostitutiva in caso di persistente inattività dei soggetti ai quali sono demandate le funzioni previste dalla presente legge, qualora si tratti di attività da svolgersi entro termini essenziali, avuto riguardo alle obbligazioni assunte o alla natura degli interventi;

f) ogni altro atto di indirizzo e coordinamento nel settore disciplinato dalla presente legge.

2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato dei Ministri per i servizi tecnici nazionali e gli interventi nel settore della difesa del suolo. Il Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o, su sua delega, da un Ministro membro del Comitato stesso, è composto dai Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricoltura e delle foreste, per il coordinamento della protezione civile, per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i beni culturali e ambientali.

3. Il Comitato dei Ministri ha funzioni di alta vigilanza sui servizi tecnici nazionali ed adotta gli atti di indirizzo e coordinamento delle loro attività. Propone al Presidente del Consiglio dei Ministri lo schema di programma nazionale di intervento, di cui all'art. 25, comma 3, che coordina con quelli delle regioni e degli altri enti pubblici a carattere nazionale, verificandone l'attuazione.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di segreteria tecnica, il Comitato dei Ministri su avvale delle strutture delle amministrazioni statali competenti.

4-bis. *I principi degli atti di indirizzo e coordinamento di cui al presente articolo sono preventivamente sottoposti alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

Nota all'art. 1, comma 3:

— Il testo dell'art. 5 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5 *(Competenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'ambiente).* — 1. Le attribuzioni statali previste dalla presente legge sono svolte sotto la responsabilità del Ministro dei lavori pubblici e del Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze.

2. Il Ministro dei lavori pubblici:

a) formula proposte, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini dell'adozione, ai sensi dell'art. 4, degli indirizzi e dei criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico e per la realizzazione, gestione e manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

b) provvede al soddisfacimento delle esigenze organizzative necessarie al funzionamento del Comitato nazionale per la difesa del suolo, le cui spese di carattere obbligatorio sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero;

c) predispone la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico, da allegare alla relazione sullo stato dell'ambiente di cui all'art. 1, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché la relazione sullo stato di attuazione dei programmi triennali di intervento, di cui all'art. 25, da allegare alla relazione previsionale e programmatica, ai sensi dell'art. 29 della presente legge. La relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico e la relazione sullo stato dell'ambiente sono redatte avvalendosi dei servizi tecnici nazionali;

d) provvede, *in tutti i* bacini di rilievo nazionale e a mezzo del Magistrato alle acque di Venezia, del Magistrato per il Po di Parma e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di competenza statale, nonché alla organizzazione e al funzionamento dei servizi di polizia idraulica e di pronto intervento di propria competenza;

e) opera, ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, rispettivamente, di concerto e di intesa con il Ministro dell'ambiente per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di difesa del suolo con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque e per la tutela dell'ambiente.

3. Il Ministro dell'ambiente provvede, nei bacini di rilievo nazionale ed interregionale, all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza statale in materia di tutela dall'inquinamento e di smaltimento dei rifiuti, anche per gli aspetti di rilevanza ambientale di cui, in particolare, all'art. 3, comma 1, lettere *a)* ed *h)*».

Nota all'art. 2, comma 1:

— Il testo dell'art. 6 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6 *(Comitato nazionale per la difesa del suolo: istituzione e compiti).* — 1. È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato nazionale per la difesa del suolo.

2. Detto Comitato, presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, è composto da esperti nel settore della difesa del suolo, designati, su richiesta del Ministro dei lavori pubblici, in ragione di:

a) due rappresentanti di ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e dell'agricoltura e delle foreste;

b) *un rappresentante di ciascuno dei seguenti Ministeri: per i beni culturali e ambientali; del bilancio e della programmazione economica; dei trasporti; della sanità; della marina mercantile; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; delle finanze; del tesoro; dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; nonché dei Ministri per il coordinamento della protezione civile; per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali;*

c) un rappresentante di ciascuno dei seguenti enti: Consiglio nazionale delle ricerche (CNR); Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL); Ente nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA);

d) un rappresentante di ciascuna delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano;

e) un rappresentante, per ciascuno, dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), dell'Unione province italiane (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM);

f) uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, per il profilo dell'organizzazione amministrativa.

3. Del Comitato, altresì, fanno parte il presidente generale ed il presidente della IV sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché il direttore generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, di cui all'art. 7, ed il direttore del servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

4. Il Comitato è costituito su proposta del Ministro dei lavori pubblici con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e dura in carica cinque anni. Con le medesime modalità si procede alla eventuale sostituzione di componenti.

5. Qualora entro il termine di novanta giorni dalla richiesta del Ministro dei lavori pubblici, di cui al comma 2, siano pervenute le designazioni di almeno la metà dei componenti, il Comitato si intende comunque costituito ed è abilitato ad esercitare le proprie funzioni con i membri designati. Alle necessarie integrazioni provvede con successivi decreti il Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Con apposito regolamento, approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, il Comitato disciplina il proprio funzionamento, prevedendo anche la costituzione di sottocommissioni. Per l'espletamento delle proprie attribuzioni, si avvale della segreteria di cui all'art. 7 e dei servizi tecnici di cui all'art. 9.

7. Il Comitato formula pareri, proposte ed osservazioni, anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 4, in ordine alle attività ed alle finalità della presente legge, ed ogni qualvolta ne è richiesto dal Ministro dei lavori pubblici. In particolare:

a) formula proposte per l'adozione degli indirizzi, dei metodi e dei criteri di cui al predetto art. 4;

b) formula proposte per il costante adeguamento scientifico ed organizzativo dei servizi tecnici nazionali e del loro coordinamento con i servizi, gli istituti, gli uffici e gli enti pubblici e privati che svolgono attività di rilevazione, studio e ricerca in materie riguardanti, direttamente o indirettamente, il settore della difesa del suolo;

c) formula osservazioni sui piani di bacino, ai fini della loro conformità agli indirizzi e ai criteri di cui all'art. 4;

d) esprime pareri sulla ripartizione degli stanziamenti autorizzati da ciascun programma triennale tra i soggetti preposti all'attuazione delle opere e degli interventi individuati dai piani di bacino;

e) esprime pareri sui programmi di intervento di competenza statale per i bacini di rilievo nazionale».

Nota all'art. 3, comma 1:

— Il testo dell'art. 9 della legge n. 183 del 1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 9 *(I servizi tecnici nazionali)*. — 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sono istituiti i servizi tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa.

2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico: dighe: geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma 9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza del territorio e dell'ambiente, nonché delle loro trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel settore, nonché quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

3. *Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'agricolturae delle foreste, della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonché il Dipartimento per il Mezzogiorno.*

4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:

a) svolgere l'attività conoscitiva, qual'è definita all'art. 2;

b) realizzare il sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo quanto previsto al comma 5;

c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Le tariffe sono stabilite in base al principio della partecipazione al costo delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.

5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i coordinamenti necessari. All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni, l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *e)*, della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.

6. Nell'ambito del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore di sua competenza, le misure di indirizzo e di coordinamento volte alla completa realizzazione del sistema informativo e della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di dati.

7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonché dai responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, del Corpo forestale dello Stato e dell'Istituto nazionale di geofisica.

8. Il Consiglio dei direttori:

a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui all'art. 4, al coordinamento dell'attività svolta dai singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, nonché dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;

b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i regolamenti di cui al comma 9.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con appositi regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al potenziamento dei servizi tecnici di cui al comma 2, in particolare disciplinando:

a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri generali di organizzazione, anche sotto il profilo dell'articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;

b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 1, comma 4, tenendo conto in modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici regionali;

c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per ciacun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche basate sul possesso del titolo professionale necessario allo svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul livello professionale delle mansioni da svolgere;

d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi ruoli;

e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema informativo unico e della rete nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza;

f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati operanti nei settori di rispettiva competenza nonché di impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.

10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti generali tecnici.

11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, fanno parte di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

12. Con la procedura e le modalità di cui al comma 9 si provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei servizi tecnici nazionali, nonché dei ruoli tecnici omogenei di cui al comma 9, lettera *c)*, il personale di ruolo, in servizio alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico, sismico, dighe, geologico, è collocato, senza soluzione di continuità, in appositi ruoli transitori presso le amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico trasferimento nei ruoli del nuovo ordinamento, fatti salvi lo stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti. Alla identificazione del personale di ricomprendere nei ruoli predetti si provvede con decreo del Ministro competente che determina altresì le dotazioni organiche dei profili professionali occorrenti in misura pari alle unità da trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo transitorio».

Nota all'art. 3, comma 2:

— Il testo dell'art. 10 dela legge n. 183 del 1989, come modificato della presente legge, è il seguente:

«Art. 10 *(Le regioni)*. — 1. Le regioni, ove occorra d'intesa tra loro, esercitano le funzioni ad esse trasferite e delegate ai sensi della presente legge, ed in particolare quelle di gestione delle risorse d'acqua e di terra e, tra l'altro:

a) delimitano i bacini idrografici di propria competenza;

b) collaborano nel rilevamento e nell'elaborazione del progetto di piano dei bacini di rilievo nazionale secondo le direttive dei relativi comitati istituzionali, ed adottano gli atti di competenza;

c) formulano proposte per la formazione dei programmi e per la redazione di studi e di progetti relativi ai bacini di rilievo nazionale;

d) provvedono alla elaborazione, adozione, approvazione ed attuazione dei piani dei bacini idrografici di rilievo regionale nonché alla approvazione di quelli di rilievo interregionale;

e) dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti, degli interventi e delle opere da realizzare nei bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale, istituendo, ove occorra, gestioni comuni, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

f) provvedono, nei bacini di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale, per la parte di propria competenza, alla organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica, di piena e di pronto intervento idraulico ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni;

g) provvedono all'organizzazione e al funzionamento della navigazione interna;

h) attivano la costituzione di comitati per i bacini di rilievo regionale e di rilievo interregionale e stabiliscono le modalità di consultazione di enti, organismi, associazioni e privati interessati, in ordine alla redazione dei piani di bacino;

i) predispongono annualmente la relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio di competenza e sullo stato di attuazione del programma triennale in corso e la trasmettono al comitato nazionale per la difesa del suolo entro il mese di dicembre;

l) assumono ogni altra iniziativa ritenuta necessaria in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di competenza ed esercitano ogni altra funzione prevista dalla presente legge.

2. Nei comitati tecnici di bacino di rilievo regionale ed in quelli di rilievo interregionale deve essere assicurata la presenza a livello tecnico di funzionari dello Stato, di cui almeno uno del Ministero dei lavori pubblici, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Negli stessi comitati tecnici dei bacini ricadenti nelle aree del Mezzogiorno è altresì assicurata la presenza di un rappresentante del Ministro per gi interventi straordinari nel Mezzogiorno.

3. Il servizio tecnico nazionale dighe provvede alla identificazione, alla valutazione di fattibilità tecnico-economica ed al controllo dei progetti di massima di tutti gli sbarramenti artificiali, nonché al controllo dei progetti esecutivi dei serbatoi artificiali aventi capacità superiore ai 100.000 metri cubi di invaso o che richiedano sbarramenti di altezza superiore a 10 metri.

4. Rientrano nella competenza delle regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano le attribuzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, per gli sbarramenti che non superano i 10 metri di altezza e che determinano un invaso inferiore a 100.000 metri cubi, ad eccezione degli sbarramenti al servizio di grandi derivazioni di acqua di competenza statale.

5. Resta di competenza statale la normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e capacità di invaso.

6. Le funzioni relative al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono interamente esercitate dalle regioni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono delegate alle regioni, nel rispetto degli indirizzi generali e dei criteri definiti dallo Stato, le funzioni amministrative statali relative alla difesa delle coste, con esclusione delle zone comprese nei bacini di rilievo nazionale, nonché delle aree di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e della navigazione marittima.

8. Restano ferme tutte le altre funzioni amministrative già trasferite o delegate alle regioni».

Note all'art. 3, comma 3:

— La legge n. 57/1990 reca «Istituzione dell'Autorità per l'Adriatico».

— Per il testo dell'art. 9 della legge n. 183/1989 v. nota all'art. 3, comma 1.

Nota all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 15 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 15 *(Bacini di rilievo interregionale)*. — 1. Bacini di rilievo interregionale sono:

a) per il versante adriatico:

1) Lemene (Veneto, Friuli-Venezia Giulia);
2) Fissaro - Tartaro - Canal Bianco (Lombardia, Veneto);
3) Reno (Toscana, Emilia-Romagna);
4) Marecchia (Toscana, Emilia-Romagna, Marche);
5) Conca (Marche, Emilia-Romagna);
6) Tronto (Marche, Lazio, Abruzzo);
7) Sangro (Abruzzo, Molise);
8) Trigno (Abruzzo, Molise);
9) Saccione (Molise, Puglia);
10) Fortore (Campania, Molise, Puglia);
11) Ofanto (Campania, Basilicata, Puglia);

b) per il versante ionico:

1) Bradano (Puglia, Basilicata);
2) Sinni (Basilicata, Calabria);

c) per il versante tirrenico:

1) Magra (Liguria, Toscana);
2) Fiora (Toscana, Lazio);
3) Sele (Campania, Basilicata);
4) Noce (Basilicata, Calabria);
5) Lao (Basilicata, Calabria).

2. Nei predetti bacini sono trasferite alle regioni territorialmente competenti le funzioni amministrative relative alle opere idrauliche e delegate le funzioni amministrative relative alle risorse idriche. Le regioni esercitano le predette funzioni previa adozione di specifiche intese.

3. Le regioni territorialmente competenti definiscono, d'intesa:

a) la formazione del comitato istituzionale di bacino e del comitato tecnico;

b) il piano di bacino;

c) la programmazione degli interventi;

d) le modalità di svolgimento delle funzioni amministrative per la gestione del bacino, ivi comprese la progettazione, la realizzazione, la gestione e il finanziamento degli incentivi, degli interventi e delle opere.

4. Qualora l'intesa di cui al comma 2 non venga conseguita entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, istituisce, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, il comitato istituzionale di bacino ed il comitato tecnico di cui al comma 3, lettera a)».

Nota all'art. 5, commi 1 e 2:

— Il testo dell'art. 20 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 20 *(I piani di bacino di rilievo regionale)*. — *1. Con propri atti le regioni disciplinano e provvedono ad elaborare ed approvare i piani di bacino di rilievo regionale contestualmente coordinando i piani di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319. Ove risulti opportuno per esigenze di coordinamento, le regioni possono elaborare ed approvare un unico piano per più bacini regionali, rientranti nello stesso versante idrografico ed aventi caratteristiche di uniformità morfologica ed economico-produttiva.*

2. Qualora in un bacino di rilievo regionale siano compresi territori d'altra regione, il piano è elaborato dalla regione il cui territorio è maggiormente interessato e all'approvazione provvedono le singole regioni, ciascuna per la parte di rispettiva competenza territoriale, secondo le disposizioni di cui al comma 1.

3. Il piano di bacino è trasmesso entro sessanta giorni dalla adozione al Comitato nazionale per la difesa del suolo ai fini della verifica del rispetto degli indirizzi e criteri di cui all'art. 4.

4. In caso di inerzia o di mancata intesa tra le regioni interessate, il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa diffida ad adempiere entro trenta giorni, adotta, su proposta del Ministro dei lavori pubblici o del Ministro dell'ambiente, per le materie di rispettiva competenza, gli atti in via sostitutiva».

Nota all'art. 6, comma 1:

— Il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 23 *(Attuazione degli interventi)*. — 1. Le funzioni di studio e di progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino possono essere esercitate anche mediante affidamento di incarichi, deliberati dai rispettivi comitati istituzionali, ad istituzioni universitarie, liberi professionisti e organizzazioni tecnico-professionali specializzate.

2. L'aliquota per spese generali di cui all'art. 2 della legge 24 giugno 1929, n. 1137, e successive modificazioni e integrazioni, è stabilita a favore del concessionario nella misura massima del 10 per cento dell'importo dei lavori e delle espropriazioni e compensa ogni altro onere affrontato per la realizzazione delle opere dalla fase progettuale al collaudo ed accertamento dei terreni occupati.

2-bis. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro dei lavori pubblici e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, emana un decreto che disciplina la materia di cui al comma 2, tenendo conto delle caratteristiche dei lavori e delle categorie delle prestazioni professionali.*

3. Nell'ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, il Ministro dei lavori pubblici e le regioni sono autorizzati ad assumere impegni di spesa fino all'intero ammontare degli stanziamenti assegnati per tutta la durata del programma triennale, purché i relativi pagamenti siano effettuati entro i limiti delle rispettive assegnazioni annuali.

4. L'esecuzione di opere di pronto intervento ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, può avere carattere definitivo quando l'urgenza del caso lo richiede.

5. Tutti gli atti di concessione per l'attuazione di interventi ai sensi della presente legge sono soggetti a registrazione a tassa fissa».

Nota all'art. 8, comma 1:

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 della legge n. 183/1989:

«2. Il Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 formula le opportune direttive per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1, stabilendo tempi e modalità della sperimentazione, e costituisce uno speciale comitato di bacino composto pariteticamente da membri designati dalla regione e dai Ministri dell'ambiente, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, per i beni culturali ed ambientali, per il coordinamento della protezione civile. Al termine della sperimentazione, il predetto comitato di bacino trasmette una relazione sull'attività, sui risultati e sulle indicazioni emerse al Comitato nazionale per la difesa del suolo ed al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4».

Nota all'art. 8, comma 2:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989:

«Art. 12 *(Autorità di bacino di rilievo nazionale)*. — 1. Nei bacini idrografici di rilievo nazionale è istituita l'Autorità di bacino che opera in conformità agli obiettivi della presente legge considerando i bacini come ecosistemi unitari.

2. Sono organi dell'Autorità di bacino:

a) il comitato istituzionale;

b) il comitato tecnico;

c) il segretario generale e la segreteria tecnico operativa.

3. Il comitato istituzionale è presieduto dal Ministro dei lavori pubblici, ovvero dal Ministro dell'ambiente per quanto attiene al risanamento delle acque, la tutela dei suoli dall'inquinamento e la salvaguardia dell'ecosistema fluviale, ed è composto: dai Ministri predetti; dai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e per i beni culturali ed ambientali, ovvero da sottosegretari delegati; dai presidenti delle giunte regionali delle regioni il cui territorio è maggiormente interessato, ovvero da assessori delegati; dal segretario generale dell'Autorità di bacino che partecipa con voto consultivo.

4. Il comitato istituzionale:

a) adotta criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'art. 4;

b) individua tempi e modalità per l'adozione del piano di bacino, che potrà eventualmente articolarsi in piani riferiti a sub-bacini;

c) determina quali componenti del piano costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni e quali costituiscono interessi comuni a più regioni;

d) adotta i provvedimenti necessari per garantire comunque l'elaborazione del piano di bacino;

e) adotta il piano di bacino;

f) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque, esercitando, fin dalla costituzione ed in vista della revisione della legislazione in materia, le funzioni delle conferenze interregionali di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319;

g) controlla l'attuazione del piano di bacino.

5. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale e provvede alla elaborazione del piano di bacino avvalendosi della segreteria tecnico-operativa. Esso è presieduto dal segretario generale ed è costituito da funzionari designati, in numero complessivamente paritetico, dalle amministrazioni statali e da quelle regionali presenti nel comitato istituzionale. Il comitato tecnico può essere integrato, su designazione del comitato istituzionale, da esperti di elevato livello scientifico.

6. Alla nomina dei componenti del comitato tecnico provvede il Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle designazioni pervenutegli.

7. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura i rapporti, ai fini del coordinamento delle rispettive attività, con le amministrazioni statali, regionali e degli enti locali;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati ed attuati, nonché alle risorse stanziate per le finalità del piano di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti locali e comunque agli interventi da attuare nell'ambito del bacino, qualora abbiano attinenza con le finalità del piano medesimo;

g) è preposto alla segreteria tecnico-operativa.

8. Il segretario generale è nominato dal comitato istituzionale, su proposta del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro dell'ambiente, tra i funzionari del comitato tecnico ovvero tra esperti di comprovata qualificazione professionale nel settore disciplinato dalla presente legge. La carica di segretario generale ha durata quinquennale.

9. La segreteria tecnico-operativa, costituita da dipendenti dell'Amministrazione dei lavori pubblici e da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate, è articolata negli uffici: *a)* segreteria; *b)* studi e documentazione; *c)* piani e programmi.

10. Le Autorità di bacino hanno sede provvisoria presso il Magistrato alle acque di Venezia, il Magistrato per il Po di Parma ed i provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti ed individuati dal Ministro dei lavori pubblici cui spettano le determinazioni definitive».

Note all'art. 9, comma 1:

— Si riporta il testo dell'art. 31 della legge n. 183/1989:

«Art. 31 *(Schemi previsionali e programmatici)*. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono costituite le Autorità dei bacini di rilievo nazionale, che elaborano e adottano uno schema previsionale e programmatico ai fini della definizione delle linee fondamentali dall'assetto del territorio con riferimento alla difesa del suolo e della predisposizione dei piani di bacino, sulla base dei necessari atti di indirizzo e coordinamento.

2. Gli schemi debbono, tra l'altro, indicare:

a) gli adempimenti, e i relativi termini, necessari per la costituzione delle strutture tecnico-operative di bacino;

b) i fabbisogni cartografici e tecnici e gli studi preliminarmente indispensabili ai fini del comma 1;

c) gli interventi più urgenti per la salvaguardia del suolo, del territorio e degli abitati e la razionale utilizzazione delle acque, ai sensi della presente legge, dando priorità in base ai criteri integrati dell'incolumità delle popolazioni e del danno incombente nonché dell'organica sistemazione;

d) le modalità di attuazione e i tempi di realizzazione degli interventi;

e) i fabbisogni finanziari.

3. Agli stessi fini del comma 1, le regioni, delimitati provvisoriamente, ove necessario, gli ambiti territoriali, adottano, ove occorra, d'intesa, schemi con pari indicazioni per i restanti bacini.

4. Gli schemi sono trasmessi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 che, sentito il Comitato nazionale per la difesa del suolo, propone al Consiglio dei Ministri la ripartizione dei fondi disponibili per il triennio 1989-1991, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

5. Per l'attuazione degli schemi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 2.427 miliardi, di cui almeno il 50 per cento per i bacini del Po, dell'Arno, dell'Adige, del Tevere e del Volturno.

6. Per gli interventi urgenti della diga del Bilancino e dell'asta media del fiume Arno è concesso alla regione Toscana, a valere sulla quota riservata di cui al comma 5, un contributo straordinario, immediatamente erogabile, di lire 120 miliardi».

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 12 *(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome)*. — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nelle materie di competenza regionale, esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata:

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo;

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerenti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla Commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla Conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, o rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome».

Nota all'art. 9, comma 5:

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2-*bis* del decreto-legge n. 227/1989 (Provvedimenti urgenti per la lotta all'eutrofizzazione delle acque costiere del Mare Adriatico e per l'eliminazione degli effetti):

«Art. 2-*bis* (*Riduzione del carico di nutrienti sversati a mare*). — 1. I comitati istituzionali di bacino di rilievo nazionale dei fiumi che sfociano nel Mare Adriatico, indicati nell'art. 14 della legge 18 maggio 1989, n. 183, approvano e trasmettono al Ministero dell'ambiente con riferimento all'art. 31 della suddetta legge, uno schema programmatico riguardante gli interventi più urgenti, articolato per criteri e progetti, al fine di fermare il progressivo degrado della qualità delle acque del Mare Adriatico e perseguire la riduzione del carico dei nutrienti sversati a mare e degli altri fattori inquinanti mediante:

a) la depurazione degli effluenti urbani ed industriali in attuazione di quanto diposto dalla legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) la depurazione degli effluenti degli allevamenti zootecnici e il perseguimento della compatibilità ambientale attraverso il riequilibrio del rapporto tra capi di bestiame e territorio;

c) la riduzione del carico inquinante immesso nei bacini attraverso:

1) incentivi alla trasformazione dei cicli produttivi industriali;

2) incentivi per la razionalizzazione e riduzione dell'impiegno di pesticidi e fertilizzanti di sintesi in agricoltura».

Nota all'art. 11:

— La legge n. 349/1986 reca «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

Nota all'art. 12, comma 1:

— Per il testo dell'art. 23 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 6.

Note all'art. 13, comma 1:

— Per il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 8.

— Si riportano di seguito gli articoli 58 e 59 del D.P.R. n. 3/1957:

«Art. 58 (*Presupposti e procedimento*). — Il collocamento fuori ruolo può essere disposto per il disimpegno di funzioni dello Stato o di altri enti pubblici attinenti agli interessi dell'amministrazione che lo dispone e che non rientrino nei compiti istituzionali dell'amministrazione stessa.

L'impiegato collocato fuori ruolo non occupa posto nella qualifica del ruolo organico cui appartiene; nella qualifica iniziale del ruolo stesso è lasciato scoperto un posto per ogni impiegato collocato fuori ruolo.

Al collocamento fuori ruolo si provvede con decreto dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti l'impiegato ed il consiglio di amministrazione.

Al collocamento fuori ruolo dell'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede in conformità al quarto comma dell'art. 56.

I casi nei quali gli impiegati possono essere collocati fuori ruolo, sono determinati con regolamento».

Art. 59 (*Promozione del personale fuori ruolo*). — All'impiegato collocato fuori ruolo si applicano le norme dell'art. 57.

L'impiegato collocato fuori ruolo che consegue la promozione rientra in organico andando ad occupare, secondo l'ordine della graduatoria dei promossi, un posto di ruolo.

Se in corrispondenza della qualifica conseguita con la promozione permanga la possibilità di collocamento fuori ruolo, il decreto ministeriale di promozione può disporre il collocamento fuori ruolo anche nella nuova qualifica».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).

«Art. 11 (*Tempo pieno e tempo definito*). — 1. L'impegno dei professori ordinari è a tempo pieno o a tempo definito.

2. Ciascun professore può optare tra il regime a tempo pieno ed il regime a tempo definito. La scelta va esercitata con domanda da presentare al rettore almeno sei mesi prima dell'inizio di ogni anno accademico. Essa obbliga al rispetto dell'impegno assunto per almeno un biennio.

3. L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo art. 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto.

4. Il regime d'impegno a tempo definito:

a) è incompatibile con le funzioni di rettore, preside, membro elettivo del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore dei corsi di dottorato di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l'assunzione di incarichi retribuiti ma è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria.

5. Il regime a tempo pieno:

a) è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l'assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l'esercizio del commercio e dell'industria; sono fatte salve le perizie giudiziarie e la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca;

b) è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purché non corrispondano ad alcun esercizio professionale;

c) dà titolo preferenziale per la partecipazione alle attività relative alle consulenze o ricerche affidate alle università con convenzioni o contratti da altre amministrazioni pubbliche, da enti o privati, compatibilmente con le specifiche esigenze del committente e della natura della commessa.

6. I nominativi dei professori ordinari che hanno optato per il tempo pieno vengono comunicati, a cura del rettore, all'ordine professionale al cui albo i professori risultino iscritti al fine della loro inclusione in un elenco speciale».

Nota all'art. 14, comma 1:

Per il testo dell'art. 12 della legge n. 183/1989, v. nota all'art. 8, comma 2.

Nota all'art. 15, comma 4:

— Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 29 della legge n. 70/1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente):

«Le delibere diventano comunque esecutive, qualora, nonostante i rilievi, siano motivatamente confermate con nuova deliberazione degli organi amministrativi dell'ente, sempreché i rilievi mossi non attengano a vizi di legittimità e alla consistenza degli organici».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2218):

Presentato dal Ministro dei lavori pubblici (PRANDINI) il 3 aprile 1990.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede deliberante, il 18 aprile 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 13ª commissione il 16, 23 maggio 1990; 5, 20 giugno 1990 e approvato il 27 giugno 1990.

Camera dei deputati (atto n. 4956):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa, il 17 luglio 1990, con pareri delle commissioni I, V, VII, IX, X e XI.

Esaminato dalla VIII commissione il 26 luglio 1990 e approvato il 1° agosto 1990.

90G0305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 agosto 1990.

Inserimento dell'aeroporto di Lampedusa nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeropórtuale;

Vista la nota 30 giugno 1990, n. 205856/24/P3/L2 con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Lampedusa (Agrigento), dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*. allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Lampedusa (Agrigento) è inserito nella quarta classe delia tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 16 agosto 1990

Il Ministro: GAVA

90A3774

DECRETO 16 agosto 1990.

Inserimento dell'aeroporto di Pantelleria nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, ai fini del servizio antincendi aeroportuale.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella quale l'aeroporto di Pantelleria (Trapani) è inserito nella quinta classe ai fini del servizio antincendi aeroportuale;

Vista la nota 30 giugno 1990, n. 205856/24/P3/L2 con la quale il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile richiede l'innalzamento della classe antincendi dell'aeroporto di Pantelleria (Trapani), dalla quinta alla quarta, per consentire l'incremento di traffico aereo previsto su detto scalo;

Considerato che le dotazioni antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dislocate sull'aeroporto di Pantelleria (Trapani) sono adeguate alla classe richiesta;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1980, n. 930, con il quale il Ministro dell'interno è delegato ad apportare modifiche alla classificazione di cui alla tabella *A*, allegata alla citata legge;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendi aeroportuale, l'aeroporto di Pantelleria (Trapani) è inserito nella quarta classe della tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930.

Roma, 16 agosto 1990

Il Ministro: GAVA

90A3775

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1990.

Individuazione delle manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nel primo semestre 1990.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Considerato che occorre individuare per l'anno 1990 le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali;

Considerati altresì i tempi tecnici per la predisposizione degli atti preliminari allo svolgimento delle lotterie contemplati dal decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Ritenuta pertanto la necessità di individuare le manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali da effettuare in aggiunta alla lotteria di Viareggio nel primo semestre dell'anno 1990;

Considerata l'opportunità di confermare l'effettuazione della lotteria di Agnano 1990 già in corso di svolgimento, tenuto conto della rilevanza nazionale e internazionale del Gran Premio ippico cui la stessa è collegata;

Considerata inoltre la rilevanza nazionale e anche internazionale del Giro ciclistico d'Italia e dei Campionati mondiali di calcio;

Sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Decreta:

Art. 1.

Sono individuate le seguenti manifestazioni cui collegare le lotterie nazionali nel primo semestre dell'anno 1990:

Gran Premio ippico «Lotteria di Agnano»;
Giro ciclistico d'Italia;
Campionati mondiali di calcio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1990

Il Ministro: FORMICA

Registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1990
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 123

90A3815

DECRETO 27 agosto 1990.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato la causa e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alla seguente causa:

in data 7 luglio 1990: ufficio del registro atti giudiziari di Catania, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 12 e 13 luglio 1990: ufficio del registro di Caltanissetta, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 13 e 14 luglio 1990: conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta, per la disinfestazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e della conservatoria dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 7 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:
ufficio del registro atti giudiziari di Catania.

IN DATA 12 E 13 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:
ufficio del registro di Caltanissetta.

IN DATA 13 E 14 LUGLIO 1990

Regione Sicilia:
conservatoria dei registri immobiliari di Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 agosto 1990

Il Ministro: FORMICA

90A3803

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 9 agosto 1990.

Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 12 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede che i premi relativi all'assicurazione obbligatoria dei medici contro le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono approvati ogni tre anni a decorrere dal 1° luglio 1983, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1987;

Vista la nota n. 10/1/3078 del 28 luglio 1990 con la quale l'I.N.A.I.L. ha trasmesso la delibera del consiglio di amministrazione, tenutasi in data 25 luglio 1990 concernente la nuova tariffa dei premi suddetti;

Ritenuta la necessità di approvare la tariffa stessa;

Decreta:

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i premi annui per l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive sono fissati nelle misure di cui all'allegata tabella.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e andrà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Roma, 9 agosto 1990

Il Ministro: DONAT CATTIN

ALLEGATO

PREMIO ANNUO

I - APPARECCHI RADIOLOGICI

A) *Di diagnostica:*

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	4.235.000
2) installati presso consorzi antitubercolari	»	1.782.000
3) installati presso studi privati di radiologia	»	2.584.000
4) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico	»	992.000
5) installati presso studi privati o centri pubblici di odontoiatria	»	347.000

B) *Di terapia* (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari, presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private	L.	1.841.000
2) installati presso studi privati	»	1.145.000

II - SOSTANZE RADIOATTIVE IN USO
(di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 19 luglio 1967 e successive modifiche o integrazioni)

1) *Nuclidi di radiotossicità molto elevata* (gruppo I):

Per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370 megabecquerel	L.	140.000
Oltre 370 megabecquerel	»	600.000

2) *Nuclidi di radiotossicità elevata* (gruppo II):

Per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 3.700 megabecquerel	L.	16.000
Oltre 3.700 megabecquerel	»	400.000

3) *Nuclidi di radiotossicità moderata* (gruppo III):

Per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 37.000 megabecquerel	L.	1.600
Oltre 37.000 megabecquerel	»	600.000

4) *Nuclidi di radiotossicità debole* (gruppo IV):

Per ogni 37 megabecquerel (o frazione di 37) e sino a 370.000 megabecquerel	L.	200
Oltre 370.000 megabecquerel	»	400.000

90A3801

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 4 agosto 1990.

Aggiornamento ed integrazione dell'elenco degli impiegati dell'Ispettorato centrale repressione frodi, aventi la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, concernente la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e delle sostanze di uso agrario, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, ed in particolare gli articoli 17 e 18;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1986, n. 462, che ha istituito l'Ispettorato centrale per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari ed ha determinato la dotazione organica del relativo personale;

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1987 e 3 aprile 1989, con i quali si è proceduto alla individuazione del personale adibito al servizio di vigilanza per la prevenzione e repressione delle frodi, ai fini del riconoscimento della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti;

Considerata la necessità di procedere all'aggiornamento dell'elenco degli impiegati di cui ai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti impiegati del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appartenenti all'organico per il servizio repressioni frodi, sono ufficiali di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni ad essi conferite dalle leggi e dai regolamenti, in aggiunta a quelli già inseriti negli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987 e 3 aprile 1989:

Ex carriera direttiva:

Baldi dott.ssa Elena Carmela, funzionario agrario;
Piscitello dott. Paolo, funzionario amministrativo;
Monaco dott. Raffaele Rodolfo, collaboratore amministrativo;
Palmarini dott.ssa Nicolina, collaboratore amministrativo;
Scotto dott.ssa Raffaella, collaboratore amministrativo;
Titta dott. Alfredo, collaboratore amministrativo;
Albo dott. Francesco, collaboratore agrario;
D'Augello dott. Matteo, collaboratore agrario;
Francalanci dott.ssa Cinzia, collaboratore agrario;
Fringuelli dott. Daniele, collaboratore agrario;
Giuli dott. Gianluca, collaboratore agrario;
Pellegrino dott. Antonio, collaboratore agrario;
Pochi dott. Daniele, collaboratore agrario;
Ricciato dott. Andrea, collaboratore agrario;
Salto dott. Franco, collaboratore agrario;
Borsa dott.ssa Daniela, chimico direttore;
Centritto dott.ssa Luisa, chimico direttore;
Del Pozzo dott.ssa Antonietta, chimico direttore;
Scicchitano dott. Giuseppe Ilario, chimico direttore;
Tanca dott. Antonio, chimico direttore;
Costantini dott.ssa Cristina, chimico;
Forghieri dott.ssa Fabrizia, chimico;
Lepore dott.ssa Maria, chimico;
Puglisi dott. Carmelo, chimico;
Testi dott.ssa Maria Elisabetta, chimico.

Ex carriera di concetto:

Muzzalupo dott. Giulio, collaboratore amministrativo contabile;
Sperindeo rag. Giuseppina, collaboratore amministrativo contabile;
Bruscella rag. Carmela, ragioniere;
Camporeale rag. Sergio, ragioniere;
Timmoneri rag. Felicia, ragioniere;
Medri rag. Nerio, assistente tecnico;
Artico p.a. Luigino, assistente tecnico agrario;
Campitelli p.a. Ornella, assistente tecnico agrario;
Di Stefano p.a. Mario, assistente tecnico agrario;
Lami p.a. Massimo, assistente tecnico agrario;
Leone p.a. Davide, assistente tecnico agrario;
Mosena p.a. Luigi, assistente tecnico agrario;
Giacobello p.a. Sergio, assistente tecnico di laboratorio;
Giannandrea p.ch. Maria Angela, assistente tecnico di laboratorio;
Sabbatini p.ch. Andrea, assistente tecnico di laboratorio.

Art. 2.

I seguenti impiegati sono depennati dagli elenchi di cui ai decreti ministeriali 21 luglio 1987 e 3 aprile 1989, in quanto cessati dal servizio:

Arcese Leo, collaboratore agrario;
Bracchi Giuseppe, esperto tecnico principale;
Di Donato Donato, esperto capo;
Tarchini Lucio, direttore analista;
Garante Corrado, ispettore;
Bentivogli Piergiorgio, ispettore capo aggiunto;
Calviello Pasquale, esperto;
Grilli Rocco Domenico, ispettore superiore;
Incognito Giuliano Graziella, segretario contabile;
Di Venere Donato, analista;
Faggioli Francesco, collaboratore agrario;
Aprea Maria, collaboratore amministrativo;
Ceresa Loris, analista;
Contessotto Enrico, chimico;
Di Domenico Maurizio, collaboratore amministrativo;
Gareri Giuseppina, collaboratore amministrativo;
Marchese Antonio, chimico;
Pontoni Gabriele, chimico;
Boggian Loretta, assistente tecnico di laboratorio;
Bruno Maria Luisa, assistente tecnico agrario;
Ferrillo Raffaele, assistente tecnico di laboratorio;
Russo Michele, assistente tecnico di laboratorio;
Caccianini Laura, assistente tecnico agrario;
Selva Lina, assistente tecnico agrario.

Art. 3.

I nominativi dei funzionari con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria sottoindicati, inclusi nei decreti ministeriali 21 luglio 1987 e 3 aprile 1989, sono rettificati come per ciascuno di essi a fianco indicato:

Logiudice Giuseppe anziché Lo Giudice Giuseppe;
Boscolo Franco anziché Boscolo Carlo;
Cannarozzi Nazzareno anziché Cannarozzi Roberto;
Medri Nerio ufficiale di polizia giudiziaria anziché agente di polizia giudiziaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 1990

Il Ministro: SACCOMANDI

90A3802

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 luglio 1990.

Orientamenti di politica agro-alimentare.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che attribuisce al CIPI la competenza a determinare gli indirizzi in materia di politica industriale;

Vista la propria delibera in data 1° dicembre 1988, con la quale il Comitato ha ritenuto opportuno mentenere, in conseguenza del mutamento nella situazione e nelle strategie degli operatori nel settore alimentare, il gruppo SME nell'ambito del sistema pubblico, e ha demandato altresì al Ministro delle partecipazioni statali il compito di impartire direttive all'IRI, in coerenza con gli indirizzi di politica agricola e sulla base degli orientamenti di politica agro-alimentare da assumersi rispettivamente dal CIPE e dal CIPI su proposta dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria, d'intesa con le altre amministrazioni interessate;

Vista la delibera CIPE del 13 ottobre 1989, con la quale è stata approvata la revisione del piano agricolo nazionale che prevede, unitamente agli obiettivi di riequilibrio economico e territoriale, di difesa dell'ambiente e delle risorse idriche, anche il conseguimento di un adeguato livello di autoapprovvigionamento alimentare, da ricercarsi attraverso una più stretta integrazione fra settore primario ed industria di trasformazione collegata, compatibilmente con le risorse produttive nazionali e con l'evoluzione degli orientamenti comunitari;

Vista la delibera del CIPE del 29 marzo 1990 di approvazione dell'aggiornamento del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, che prevede tra l'altro la possibilità di utilizzare le modalità dell'intesa di programma per la formulazione di un progetto strategico avente per obiettivo la riorganizzazione dei sistemi produttivi e di commercializzazione dei prodotti attraverso la valorizzazione delle risorse agricole e agroindustriali del Mezzogiorno;

Visto il documento «Linee di politica agricola alimentare» presentato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 10 maggio 1990 che, sulla base della situazione e delle prospettive dell'industria di trasformazione, prevede l'adozione di un complesso di misure volte a realizzare un raccordo sinergico tra produzione agricola organizzata ed imprese di trasformazione;

Considerato che sia dalle misure del piano agricolo nazionale che dal documento riguardante le linee di politica agricola alimentare possono desumersi gli obiettivi generali e gli strumenti per l'attivazione di interventi pubblici finalizzati alla rispondenza del settore agro-alimentare allo sviluppo economico del Paese, con particolare riguardo alle aree meridionali;

Tenuto conto che, in coerenza e in continuità con la delibera CIPI del 1° dicembre 1988, le linee di politica agro-alimentare individuano nella società SME uno strumento di intervento pubblico idoneo a favorire lo sviluppo del sistema agro-alimentare;

Approva

le linee di politica agro-alimentare contenute nel documento trasmesse dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in data 10 maggio 1990.

Invita

il Ministro delle partecipazioni statali ad impartire all'IRI direttive volte a concorrere, nel quadro degli indirizzi contenuti nei documenti programmatici in materia di politica agricola e di politica agro-alimentare, allo sviluppo del sistema agro-alimentare nazionale, attraverso l'accentuazione, anche in collaborazione con imprese private e cooperative, del carattere polisettoriale del gruppo SME dato dalla presenza dello stesso nell'intera gamma della filiera agro-industriale (ricerca, trasformazione, distribuzione, ristorazione).

A tal fine, le direttive dovranno tendere a:

consolidare l'assetto di gruppo ottimizzando le sinergie realizzabili fra le diversificate aree di presenza, favorendo efficienti rapporti di interazione con i produttori agricoli;

intensificare l'attività di ricerca per gli effetti che la stessa può avere sia sul versante agro-economico sia sulla generazione di nuove tecnologie di processo e di prodotto anche nell'ottica dell'incremento della qualità e della sicurezza del consumatore;

perseguire linee di sviluppo del proprio posizionamento sul mercato, sia a livello nazionale che internazionale attraverso ogni opportuna modalità d'intervento (acquisizione, joint-ventures, costituzione di nuove società, uscita da aziende strutturalmente in perdita), anche ricercando sinergie produttive, commerciali e finanziarie con imprese private e cooperative, al fine di creare quella massa critica necessaria per operare in termini competitivi in un mercato che si caratterizza per la presenza e la crescente pressione dei grandi gruppi internazionali.

Roma, 26 luglio 1990

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

LINEE DI POLITICA AGRICOLA ALIMENTARE

I. PREMESSA

1. Il primo dicembre 1988 il CIPI ha esaminato i problemi relativi all'assetto nel settore alimentare delle Partecipazioni Statali decidendo per il mantenimento della SME nell'ambito delle PP.SS.
In quella sede, tenuto conto del disavanzo strutturale della bilancia agro-alimentare, dell'intenso processo di fusione e concentrazione dell'industria agro-alimentare italiana e della espansione dei gruppi multinazionali nel settore, si ravvisava l'esigenza che anche in Italia si affermassero una o più aziende, sotto il controllo di capitali nazionali, capaci di rappresentare un polo di aggregazione delle energie e capacità imprenditoriali nazionali.

2. Il 13 ottobre 1989 il CIPE, su proposta del Ministro dell'Agricoltura, approvava la proposta di revisione del Piano Agricolo Nazionale presentata il 12 aprile 1989.
La nuova proposta costituisce una premessa per la revisione della legge 752/86. La sua presentazione è stata resa necessaria soprattutto dalle importanti modifiche istituzionali decise dal Vertice dei Capi di Stato e di Governo della CEE nel febbraio 1988. Quelle decisioni hanno dato seguito alle modifiche del Trattato previste dal cosiddetto Atto Unico ed hanno avuto per oggetto un programma severo di controllo dell'offerta agricola comunitaria. D'altro canto la proposta ha preso in conto anche i possibili risultati dell'Uruguay Round.

3. La proposta di revisione del Piano Agricolo Nazionale e le indicazioni della delibera CIPI sul problema del ruolo delle Partecipazioni Statali nel settore alimentare, hanno aperto un largo dibattito sulla questione dei rapporti tra agricoltura ed industria.
I rapporti istituzionali che il Ministero dell'Agricoltura ha avuto con le Regioni sugli argomenti indicati e le prese di posizione delle Organizzazioni sindacali ed economiche del mondo agricolo ed agro-industriale, hanno fatto ritenere necessaria una riflessione sulle linee di una possibile politica alimentare relativamente alle azioni di coordinamento e di intervento ,che sono proprie del Ministero dell'Agricoltura stesso.

II. L'INDUSTRIA DELLA TRASFORMAZIONE ALIMENTARE ITALIANA :UNA ANALISI.

4. Ai fini di una integrazione tra la revisione del PAN ed una possibile politica alimentare,e' necessario effettuare un esame delle caratteristiche del settore della trasformazione alimentare italiana e delle sue tendenze evolutive piu' significative.

1.LE CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE ECONOMICO DI RIFERIMENTO.

5. Un primo gruppo di argomenti necessari alla analisi del settore italiano della trasformazione alimentare deve avere per oggetto l'esame delle caratteristiche generali della evoluzione e della domanda nazionale dei consumi alimentari e del settore ed un confronto tra la situazione nazionale e quella internazionale.

1.1.Il quadro di riferimento.

6. L'evoluzione dei consumi finali delle famiglie ha rispecchiato l'andamento del ciclo economico che ha caratterizzato gli anni Ottanta. Nella media del periodo, infatti, essi hanno fatto registrare una crescita annua a prezzi costanti 1980 pari al 2,5%, risultante di un incremento dell'1,4% nel periodo 1984-80. Il punto di svolta dell'andamento della domanda è stato il 1984.
Entro questa dinamica, il comportamento dei consumi alimentari ha messo in luce una crescita costante nei due sottoperiodi in questione (+1,2%), uniformemente inferiore ai tassi di espansione dei consumi finali (la quota dei consumi alimentari è infatti diminuita sia in volume che in valore). Tenendo conto del peggioramento dei prezzi relativi intervenuto nel periodo l'incidenza dei consumi alimentari a prezzi correnti sui consumi finali totali è passata dal 26,1% nel 1980 al 21,7% nel 1987.
In altri termini, durante gli anni Ottanta, il mercato dei prodotti alimentari pur continuando a crescere in valore assoluto, è andato tuttavia contraendosi in termini relativi, rispetto ad altre componenti della domanda finale.

----
risorse
----

7. Nel 1980 il settore della trasformazione alimentare dava occupazione a 444.000 unità, pari al 7,4% del complesso degli occupati dell'industria di trasformazione . I processi di ristrutturazione industriale, già avviati nel corso del precedente decennio, sono però sfociati negli ultimi anni in una progressiva espulsione di forza lavoro che, con intensità diversa, ha finito con ridimensionare la quota di occupati in queste attività economiche. Nel 1988, infatti, gli occupati dell'industria alimentare risultavano pari a 388.100 contro i 5.069.900 dell'industria manifatturiera in complesso. Il tasso di espulsione nella media del periodo '88-'80, ha fatto registrare velocità diverse: nell'industria della trasformazione alimentare gli occupati sono diminuiti al ritmo di -1,6% annuo rispetto a -2,0% del complesso dell'industria della trasformazione, cosicché il peso dell'occupazione dell'industria alimentare è lievemente cresciuto, passando dal 7,4% nel 1980 al 7,7% nel 1988. Tanto nell'industria alimentare, quanto nell'industria trasformatrice nel suo complesso, il processo si è manifestato con maggiore intensità nella prima parte degli anni Ottanta, quando la velocità di espulsione di forza lavoro è stata - in entrambi i casi - doppia rispetto a quella del periodo 1988/84.

8. Dal lato della formazione del reddito, il valore aggiunto a prezzi correnti del settore della trasformazione alimentare costituiva nel 1980 il 12,5% del valore aggiunto dell'intera industria di trasformazione, mentre nel 1987 tale quota si è ridotta al 10,9%, pur segnando un modestissimo incremento rispetto alla situazione del 1984
Il tasso di crescita calcolato a prezzi costanti è esso stesso difforme nei due sottoperiodi esaminati (1980/84 e 84/87). All'inizio degli anni Ottanta l'industria alimentare ha fatto segnare un incremento pari all'1,5% a fronte di una riduzione per il complesso dell'industria (-0,5%). Nel periodo successivo, viceversa, la crescita del valore aggiunto è stata del 3,3% contro il 2,8% dell'industria alimentare.

----
bilancia agro-
alimentare
----

9. Un'analisi dell'interscambio commerciale con l'estero dei prodotti agro-alimentari rivela; come abbiamo già detto, l'esistenza di un consistente passivo. Valutato a prezzi correnti il saldo agro-alimentare risulta sempre in deficit tra il 1980 ed il 1987, con una tendenza, nel tempo, a raddoppiare passando da un passivo pari a 6.093 miliardi a 12.327 miliardi. Tuttavia un esame più approfondito rivela che tale risultato dipende soprattutto dal segno dell'interscambio dei prodotti primari ed è fortemente condizionato dall'evoluzione dei prodotti zootecnici e dalla macellazione delle carni.
Cominciando, infatti, col computare il contributo distinto di ciascuna delle due componenti al deficit, si rileva che nel 1987 lo scambio relativo ai prodotti primari dell'agricoltura generava un passivo per 11.366 miliardi contro i 961 miliardi relativi all'interscambio dei prodotti alimentari trasformati. In termini di quote, ciò significa che i prodotti primari sono responsabili del saldo negativo in misura del 92% circa.

10. Di tale evoluzione, la componente dei prodotti zootecnici e della macellazione di carni risulta essere la principale responsabile, con un saldo negativo nel 1987 pari a 6.031 miliardi di lire. Tale voce incide per un 53,1% sul deficit complessivo provocato dall'interscambio dei prodotti primari.
La copertura delle importazioni dei prodotti trasformati con le esportazioni è molto elevata, aggirandosi attorno all'86%, con una punta pari al 95% nel 1984.
Al contrario, per i prodotti primari tale misura è di molto inferiore, attestandosi su valori non superiori al 25%

1.2. IL CONFRONTO INTERNAZIONALE

11. Rispetto all'andamento rilevato negli altri paesi sviluppati, per quanto riguarda l'evoluzione della domanda, il raffronto con taluni paesi della CEE e gli Usa rivela che, nella media del periodo 80/86, il tasso medio di espansione dei consumi finali e dei consumi alimentari calcolati a prezzi costanti 1980 sono stati in Italia lievemente superiori alla media CEE e dei sei paesi esaminati, ma inferiori a quello USA .

12. Il profilo dell'evoluzione della domanda finale delle famiglie d'Italia - così come di consumi alimentari - ha ricalcato l'evoluzione rilevata in Danimarca, Francia e Regno Unito.
E' interessante sottolineare che sul piano della struttura dei consumi, cioè della spesa che le famiglie ripartiscono tra i prodotti alimentari e gli altri consumi, il nostro paese si discosta dalla media CEE abbastanza marcatamente, benché tale differenza vada nel tempo restringendosi.Nel 1980, l'incidenza dei consumi alimentari sui consumi finali nei principali paesi europei era pari, nella media, al 21,3% contro il 26,1% in Italia. Strutturalmente più affine alla nostra realtà risultava essere allora quella spagnola che presenta, tuttavia, un livello di sviluppo industriale più arretrato del nostro. La distanza dalla media europea si é comunque ristretta nel tempo: nel 1986 la media europea era pari al 19,9% a fronte del 22,5% per l'Italia.

13. Da questi primi confronti si può sostenere che la composizione della nostra domanda rifletta solo parzialmente la struttura prevalente in quei paesi dove i sistemi economici sono caratterizzati da un processo di industrializzazione matura, benché tale scostamento vada attenuandosi.
Per quanto riguarda l'occupazione, i raffronti con altri paesi CEE sono disponibili in maniera estesa per l'industria alimentare solo limitatamente al periodo 80-84. Ciò malgrado, i confronti possibili sono interessanti.
Con la sola eccezione della Danimarca, dove l'occupazione è andata crescendo tanto nell'industria alimentare, quanto nel complesso dell'industria di trasformazione, nei principali paesi della CEE si è assistito ad un processo di riduzione dell'occupazione industriale che ha coinvolto, in misura diversa, entrambe le attività in questione analogamente a quanto è accaduto in Italia.
Nel periodo 84-80 l'intensità di tale processo di riduzione si è manifestato nella CEE, ad un ritmo medio dell'1,1% per quel che riguarda l'industria alimentare e del 2,3% per l'industria di trasformazione nel suo complesso, in linea sostanzialmente con quanto accaduto in Italia.
Nell'arco del periodo 80-86 la riduzione dell'occupazione nella media dei quattro paesi CEE per cui è disponibile il dato (Danimarca, Francia, Germania e Olanda) relativamente al complesso dell'industria di trasformazione è stata invece meno pesante che in Italia : -1,1% contro il -1,9%. In particolare, tale rapporto è stato in Italia pari al 20,2% nel 1980 ed al 17,4% nel 1984, vale a dire largamente inferiore a quello tedesco (31,9% e 30,6%) e americano (24,1% e 24,6%) in quegli stessi anni.

14. Si possono a questo punto tracciare alcune sintetiche conclusioni sulla base dell'analisi complessivamente svolta:

a) nel nostro paese la composizione della domanda finale delle famiglie non è del tutto in linea con quella prevalente nelle economie ad industrializzazione matura perché il peso dei consumi alimentari risulta in particolare ancora elevato.Il differenziale con le altre economie più sviluppate si va, tuttavia, lentamente abbassando e ciò significa, in prospettiva, una contrazione del mercato dei prodotti alimentari;

b) il peso relativo detenuto dall'industria alimentare all'interno dell'industria di trasformazione in complesso, appare nel nostro paese inferiore rispetto a quello delle economie più avanzate. Ciò si coglie dalla minore incidenza che l'occupazione ed il valore aggiunto dell'industria alimentare rivestono rispetto all'occupazione e al valore aggiunto del complesso dell'industria di trasformazione.

2. LO SCENARIO DI RIFERIMENTO E LA SUA EVOLUZIONE

15. L'intero settore alimentare sta profondamente risentendo delle nuove relazioni tra tecnologia e processi produttivi e delle modificazioni del comportamento delle caratteristiche dei consumatori.
Il complesso delle attività economiche volte ad addizionare al prodotto agricolo di base le utilità di forma, tempo e spazio richieste dal consumatore finale originano la catena alimentare o il sistema di agrimarketing. La descrizione di questo sistema varia a seconda degli obiettivi che si vogliono raggiungere con l'analisi.
Di seguito cercheremo di porre in evidenza le tendenze evolutive più importanti del sistema di agrimarketing.

2.1 LE TENDENZE A LIVELLO DEL CONSUMO

16. Con i suoi dodici paesi aderenti e con una popolazione di 320 milioni di abitanti, la Comunità Economica Europea definisce un mercato vasto e diversificato per l'industria alimentare, sotto il profilo dei redditi pro-capite e di quello delle abitudini dei consumatori.
Il consumo alimentare, come è noto, riflette le abitudini tradizionali dei consumatori che rispecchiano, a loro volta, i valori culturali e sociali degli stessi e che, per questo motivo, si dimostrano stabili. Queste abitudini e questi valori rimangono validi ancora oggi, malgrado l'evidenziarsi, a livello internazionale, di crescenti similarità di comportamenti di acquisto relativamente ad alcuni attributi e caratteristiche del prodotto alimentare (per es. salubrità, convenienza, freschezza et similia).

17. Le diversità nelle condizioni di vita nelle aree urbane e rurali, nel reddito, nei valori sociali, nei credi religiosi ed altri elementi socio-economici delle popolazioni si traducono in modelli di consumo estremamente diversi e tra paesi diversi e all'interno dello stesso paese. Per queste ragioni, seppure in termini di dimensioni, i mercati statunitense ed europeo non sono dissimili, anche se quello europeo risulta strutturalmente molto più frammentato.
Nonostante queste difficoltà e riserve, sembra utile e valido rispondere alla domanda: quali sono i processi che generano cambiamenti nei consumi dei mercati alimentari in Europa?
Nel rispondere a questa domanda occorre fare delle ipotesi sull'evoluzione dei modelli di comportamento del prossimo futuro e su come i cambiamenti nei comportamenti dei consumatori influenzeranno (e saranno influenzati) dai cambiamenti che interessano altri agenti della catena alimentare.

----
i fattori demografici
----

18. Per quanto attiene la variabile demografica sono da prendere in considerazione:l'evoluzione demografica, la dimensione media delle famiglie, l'aumento dell'età media della popolazione, la diminuzione media delle famiglie e l'aumento dell'occupazione femminile.
Negli anni '70 e '80 in quasi tutti i paesi della CEE il tasso di crescita della popolazione è risultato molto contenuto rispetto al passato.
Nel prossimo decennio la popolazione europea è prevista crescere solo dell'1,9%, con una diminuzione netta in alcuni paesi,per cui il mercato complessivo, almeno in termini di consumatori, registrerà un tasso di crescita estremamente contenuto. Tuttavia, nelle regioni con alta densità di popolazione si realizzerà una diminuzione netta della popolazione, il che costituirà un fenomeno nuovo per tutti i partecipanti alla catena alimentare.

19. Il considerevole declino nel tasso di natalità ha avuto un notevole effetto sulla dimensione e sulla numerosità delle famiglie all'interno della Comunità rispetto, soprattutto, all'aumento del numero delle famiglie riduziche delle famiglie piu numerose ed aumento di quelle monocomponenti.

Il numero e la dimensione delle famiglie sono variabili strategiche per comprendere i processi di consumo nella catena alimentare: tutti i fattori sopra elencati ed in particolare l'incremento del numero delle famiglie monocomponenti, hanno le seguenti implicazioni:

- un aumento del consumo di prodotti preparati e parzialmente preparati;
- un incremento dell'acquisto di piccole porzioni di cibo;
-un aumento nel volume di alimenti immagazzinati dalle famiglie;
- un cambiamento nei ruoli e nelle modalità di acquisto di beni alimentari.

i fattori sociologici

20. Il declino del tasso di natalità e i miglioramenti dell'assistenza sanitaria per tutti i gruppi sociali, in particolare per gli anziani, hanno causato un profondo cambiamento nella struttura per età della popolazione europea e le previsioni indicano una prosecuzione di questo trend, anche in futuro. Gli anziani rappresentano un target specifico per le imprese della catena alimentare, date le peculiarità del relativo modello di consumo, caratterizzato da:

- acquisto di piccole quantità confezionate;
- preferenza verso prodotti tradizionali;
- fedeltà alla marca e alla distribuzione;
- attenzione al rapporto qualità/prezzo.

21. Il cambiamento del ruolo delle donne nel mercato del lavoro è forse il fattore demo-sociologico più importante. La partecipazione femminile, ed in particolare delle donne sposate, al mondo del lavoro, cambia i contenuti del consumo alimentare attraverso la maggiore disponibilità di reddito, il diverso modello di consumo, la diversa allocazione del tempo fra attività e, infine, il diverso comportamento nell'acquisto dei beni.
I più importanti cambiamenti riguardano:

- una riduzione della frequenza di acquisto;
- una maggiore pressione per l'allargamento delle ore di apertura dei negozi;
- una maggiore preferenza verso i prodotti conservati o preparati;
- una minore attenzione e risposta agli andamenti dei prezzi, ed una maggiore attenzione alla utilità del bene acquistato.

le tendenze

22. Le principali conseguenze di quanto appena detto sull'intera catena alimentare possono riepilogarsi nelle seguenti.

1) Produttori e distributori si troveranno di fronte un mercato con crescita ridotta e in alcune aree in diminuzione;

2) l'incremento nel numero delle famiglie aumenterà la domanda alimentare a causa del maggiore approvvigionamento di prodotti conservati in casa e dal particolare modello di consumo nelle famiglie monocomponenti;

3) la continua riduzione della dimensione delle famiglie influenzerà la domanda per particolari prodotti;

4) l'incremento delle famiglie monocomponenti determinerà un aumento dei consumi dei cibi preparati, parzialmente preparati e conservati;

5) l'aumento delle famiglie monocomponenti e delle persone anziane determinerà un aumento nell'acquisto di piccole porzioni di cibo;

6) l'aumento del tasso di partecipazione femminile ed in particolare delle donne sposate nel mondo del lavoro creerà cambiamenti nel comportamento d'acquisto e congiuntamente con altri fattori aumentera il consumo di prodotti preparati e conservati;

7) l'aumento dell'occupazione femminile genererà una domanda di un orario esteso di attività dei punti di vendita.

conseguenze economiche

23. Nel corso degli anni 80, si è assistito a:

- una polarizzazione della distribuzione del reddito, con un aumento sia nelle famiglie a basso reddito (pensionati, disoccupati) che nelle famiglie con più percettori di reddito (aumento dell'occupazione femminile);

- un cambiamento nel modello di consumo delle famiglie.In generale si è assistito ad una diminuzione della quota di spesa e, in alcuni casi, ad una diminuzione assoluta, in termini reali,dei consumi alimentari (attualmente, nella maggior parte dei paesi comunitari, la quota di spesa destinata i consumi alimentari si aggira intorno al 20%).

24. Mentre la proporzione della spesa alimentare sulla spesa totale sta declinando, è ampiamente cresciuta quella dell'acquisto dei beni durevoli, con influenza notevole sulla catena alimentare. La maggior penetrazione in famiglia dei freezer implica un aumento del consumo dei prodotti surgelati, la possibilità di conservare altre tipologie di prodotto ed il trasferimento ai detentori di freezer del costo di detenere stocks di prodotti surgelati.
Nel prossimo futuro vi sarà la possibilità, per le aziende specializzate nelle spedizioni e nei servizi distributivi, di rifornire direttamente questo tipo di consumatori (tale servizio si sta già sviluppando in Germania, dove esiste già un ampio mercato).
Un'ulteriore innovazione tecnologica è il forno a microonde. La sua penetrazione, anche se ancora modesta dovrebbe crescere molto rapidamente, incontrando una domanda anch'essa crescente, legata al risparmio di tempo dedicato alla preparazione dei cibi. Le implicazioni riguardano soprattutto nuovi prodotti alimentari sviluppati dall'industria della trasformazione.

gli stili di vita

25. Tradizionalmente, la identificazione dei modelli dei consumi si basava sulla evoluzione della famiglia (da giovane solo - a coppia senza figli - a coppia giovane con bambino ecc.), perché alla famiglia veniva attribuito un ruolo dominante nel processo di acquisto dei beni. Oggi questa identificazione non è più valida per il crescente tasso dei divorzi, i bassi tassi di natalità, l'alto tasso di occupazione femminile, l'aumento del numero dei pensionati, la disoccupazione giovanile ed altri fattori economici e demografici. Questa trasformazione tende a generare una maggiore segmentazione nei consumatori, con la sostituzione al mercato di massa di un mercato specialistico di massa.

26. Negli ultimi anni c'è stato un certo numero di cambiamenti di lungo termine nelle abitudini sociali, con effetti significativi sui consumi alimentari e sul comportamento d'acquisto.
Le tendenze più significative sono:
- maggiore attenzione alle problematiche dell'ambiente fisico;
- consapevolezza crescente verso gli aspetti salutistici dei beni;
- maggiore consapevolezza dei diritti del consumatore.

27. Le influenze più rilevanti di queste tendenze sul consumo dei beni alimentari sono:

desiderio di una consistente e crescente minoranza di consumatori di prodotti freschi biologici (cresciuti senza fertilizzanti artificiali);

- un aumento del consumo di prodotti integrali;
- un declino del consumo dello zucchero;
- uno spostamento del consumo di carne rossa alla carne bianca e persino una diminuzione del consumo della carne;
- una tendenza al consumo di prodotti "freschi", anche se ancora non è ben chiaro che cosa "fresco" significhi per il consumatore;
- desiderio di una più chiara definizione del contenuto specifico dei singoli prodotti nella etichettatura commerciale.

2.2 LE TENDENZE A LIVELLO DELLA DISTRIBUZIONE E DELLA PRODUZIONE

28. I mutamenti delle variabili macro-economiche esogene al sistema di agri-marketing hanno influenzato sia la struttura che i comportamenti delle imprese che operano nell'agro-alimentare a livello soprattutto delle componenti distributive e di trasformazione .

la distribuzione

29. Tre sono i maggiori cambiamenti strutturali osservabili nella distribuzione alimentare:

- concentrazione;
- diversificazione;
- internazionalizzazione.

Questi cambiamenti hanno avuto un considerevole impatto nelle relazioni esistenti tra i vari stadi della catena alimentare perché hanno favorito un'evoluzione "dicotomica" nelle dimensioni operative delle aziende. Si assiste, cioè, da un lato ad una sempre maggiore espansione delle grandi imprese a scapito delle medie e, dall'altro, alla tendenza delle piccole imprese della distribuzione ad operare prevalentemente in nicchie di mercato.

30. Il ruolo della tecnologia è stato importante nell'incoraggiare il realizzarsi di queste tendenze.
Il miglioramento della tecnologia delle comunicazioni e lo sviluppo di sistemi di management ha favorito la crescita di grandi compagnie, con una struttura fortemente diversificata sia a livello delle attività che delle aree geografiche. Gli sviluppi futuri della tecnologia permetteranno a queste tendenze di consolidarsi ulteriormente.
All'interno di un mercato alimentare globalmente statico, la crescita delle grandi organizzazioni è garantita da strategie volte alla ulteriore concentrazione, diversificazione e internazionalizzazione. Tutto questo modifica ele relazioni esistenti tra i vari agenti della catena alimentare sia a livello orizzontale (tra i distributori) che verticale (tra gli agenti di filiera), coinvolgendo nel processo e i consumatori e i produttori agricoli .

l'industria alimentare europea

31. All'interno della Comunità Europea operano migliaia di imprese appartenenti all'industria di trasformazione alimentare. La dimensione, la numerosità e la struttura delle loro aree di affari sono il risultato delle condizioni della domanda e dell'offerta che le imprese medesime si sono trovate ad affrontare e delle tendenze dell'una e dell'altra.

struttura dell'industria

32. L'industria alimentare europea è definibile una collezione eterogenea di imprese e settori con notevoli differenze di caratteristiche strutturali e operative.
Questa varietà di situazioni dipendono dalle diverse condizioni dell'ambiente in cui le imprese si sono trovate ad operare, dal mercato finale, dalla dimensione dei mercati, dalla tecnologia e dalle storia individuale delle stesse.

33. Innanzitutto vi sono notevoli differenze nel grado di concentrazione all'interno dei singoli paesi della Comunità.
Tenendo conto dei pochi dati (tra l'altro eterogenei) disponibili, l'industria alimentare più concentrata appare essere quella del Regno Unito dove le prime 30 imprese coprono il 40% del totale delle vendite.
Tra gli altri paesi membri della CEE, Francia e Repubblica Federale Tedesca hanno indici di concentrazione medi, bassi tassi di concentrazione sono rilevabili soprattutto tra i paesi mediterranei.

34. In secondo luogo, vi sono forti variazioni nel grado di concentrazione, oltreché tra paese e paese, anche tra i vari mercati.
Complessivamente i più alti livelli di concentrazione in Europa sono osservabili nei seguenti settori:

- zucchero;
- prodotti da forno;
- oli e grassi;
- caffè,
- cioccolato;
- polveri solubili;
- birra e alcolici.

Medi livelli di concentrazione sono rilevabili nei settori:

- zuppe e minestre in scatola;
- alimenti per l'infanzia;
- cereali per la prima colazione;
- cioccolato in stick;
- latte conservato;
- preparati di pomodoro;
- gelati.

Infine bassi livelli di concentrazione sono relativi a:

- latte fresco;
- trasformazione della frutta e della verdura;
- lavorazione e trasformazione della carne.

35. In terzo luogo, è possibile affermare che molti settori dell'industria alimentare stanno evolvendo verso un modello che vede giocare il ruolo dominante da poche e grandi imprese con una frangia di piccole e medie imprese complementari piuttosto che competitive.

36. In quarto luogo i modelli strutturati delle imprese alimentari mostrano una grande varietà. Ad un estremo vi sono grandi gruppi con una base europea o americana, interessi multinazionali ed un portafoglio di prodotti fortemente diversificato (tra le prime 500 imprese europee 31 sono nell'industria alimentare). All'altro estremo vi sono piccole imprese a carattere familiare che servono segmenti di mercato specialistici o locali.

cambiamenti strutturali

37. Nella maggior parte dei paesi e dei settori si osserva una riduzione del numero delle imprese e l'aumento di dimensione media delle rimanenti. All'inizio degli Anni Ottanta l'industria alimentare era a livello europeo al quinto posto tra i settori maggiormente concentrati dell'industria.Nello stesso tempo il mercato anche intracomunitario evidenziava tutta una serie di barriere nazionali che svincolavano il commercio fra gli Stati membri della CEE.

38. Dati precisi che consentano di stabilire l'esatta relazione tra i risultati e i cambiamenti strutturali delle imprese non sono disponibili. Tuttavia , le limitate rilevazioni empiriche, disponibili, suggeriscono in generale che l'aumento della concentrazione non ha avuto un automatico effetto sui risultati economici delle grandi imprese. Il Tredicesimo Rapporto sulle Politiche Competitive della Commissione della Comunità (1983) trattava dei risultati economici per un limitato numero di grandi imprese.Sulla base delle poche informazioni disponibili, i risultati economici delle grandi imprese alimentari risulta essere più elevata di quella media dell'industria manifatturiera. Dati comparabili sulle piccole e medie imprese non sono disponibili. E' comunque

possibile affermare che per molte piccole imprese alimentari i risultati economici possono essere molto più ridotti. Questa conclusione è valida soprattutto per le piccole imprese dei paesi mediterranei della CEE.

----
ruolo del marketing nell'industria
----

39. Un importante elemento di valutazione è l'accertamento della esistenza di vantaggi competitivi dal punto di vista del marketing, vantaggi legati alla dimensione di impresa.
Anche se è difficile quantificare il vantaggio competitivo delle grandi imprese, è stato individuato un certo numero di fattori che agiscono in modo differenziato a favore di queste ultime.

40. Un primo gruppo è associato ai cambiamenti del comportamento di acquisto dei consumatori ed allo sviluppo delle grandi organizzazioni distributive.
I problemi legati alla conquista di spazi nelle scaffalature dei supermarket ed il livello delle spese di marketing necessarie per sostenere l'introduzione di nuovi marchi in segmenti di mercato a più alto valore aggiunto pongono seri problemi per i nuovi entrati. D'altro canto il limitato numero di marchi presenti, per ogni linea di prodotto , nelle scaffalature della distribuzione rinforza la necessità di mantenere una forte posizione dei marchi posseduti, sostenendoli con notevoli investimenti pubblicitari e di produzione come prerequisito per ottenere spazi espositivi. Queste barriere all'entrata si rinforzano nel tempo dato l'effetto cumulativo delle spese pubblicitarie.

41. Tra gli altri fattori , un gruppo di questi è relativo alla necessità di effettuare un deciso riorientamento organizzativo e strategico nel momento in cui è necessario servire non più un mercato locale o regionale, ma un mercato dove si fronteggiano compratori di grandi dimensioni, spesso nei mercati di esportazione.Un terzo gruppo di elementi riguarda la accresciuta importanza dello sviluppo o lancio di nuovi prodotti come chiave strategica per mantenere ed accrescere la propria posizione nel mercato. Alcuni studi hanno rilevato che annualmente in Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Italia, Svizzera e Belgio, nel complesso, vengono lanciati circa 10.000 nuovi prodotti alimentari e delle bevande, ma solo il 3% delle nuove idee di prodotto hanno un successo commerciale. Le ricerche hanno anche rilevato che solo il 40% dei nuovi prodotti ha un ciclo di vita superiore ai cinque anni.

42. Infine vi è il vantaggio derivante dalla maggior dimensione quando è di rilevanza crescente, per l'industria, vendere ad un numero sempre minore di aziende distributive con sempre meno punti di vendita. In questi casi l'impresa alimentare è costretta a rafforzarsi per controbilanciare il potere della distribuzione, incrementando la propria dimensione attraverso l'acquisizione di altre imprese.

43. Nonostante i fattori sopra enunciati, la permanenza di piccole e medie imprese nell'industria alimentare suggerisce che i vantaggi derivanti dalla dimensione non sono del tutto predominanti sia tra i settori che all'interno di questi.
Il dato più significativo riguarda la crescita ed il successo della strategia, attuata da molti distributori, di commercializzare nei punti di vendita prodotti con il proprio marchio. I marchi dei distributori hanno raggiunto significative quote di mercato nei prodotti alimentari confezionati specialmente in Austria, Belgio, Francia , Olanda e Regno Unito.
Vi sono molti modi attraverso i quali questi distributori hanno fornito opportunità alle piccole imprese o alle imprese che non erano leader di mercato. Tra questi i più rilevanti appaiono:l'abbassamento dei costi di entrata e di quelli necessari per guadagnare quote di mercato; lo sviluppo dei prodotti, e l'innalzamento degli standards di controllo della qualità e della produzione.

L'aumento delle quote di mercato dei marchi della distribuzione hanno inoltre abbassato il grado di concentrazione di alcuni mercati.

44. Nonostante questi fattori siano risultati anche molto rilevanti, occorre essere molto cauti nel generalizzare i fenomeni appena descritti.
L'impatto su ogni settore e/o mercato è dipeso da un insieme di fattori,fra i quali predominano le risposte dei leaders di mercato e le loro politiche commerciali.
Innanzitutto in molti mercati in cui vi è stato lo sviluppo di marchi commerciali che hanno guadagnato quote di mercato, le quote produttive non si sono modificate: sono gli stessi produttori già leader di mercato a fornire i prodotti con il marchio della distribuzione.
In secondo luogo vi sono forti differenze tra paese e paese riguardo alla quota di mercato detenuta dai marchi commerciali. Nel Regno Unito la quota raggiunta da tali marchi è rilevante, mentre è molto bassa in Italia e in Germania come conseguenza dal grado di concentrazione della distribuzione e dalle politiche commerciali perseguite.
Infine l'aggressività commerciale della distribuzione ha penalizzato non tanto i leader di mercato , quanto i marchi secondari più deboli.

45. In conclusione gli effetti della diffusione dei marchi commerciali sono diversi, ma probabilmente nel complesso dell'alimentazione molto modesti per ciò che attiene le piccole e medie imprese. Nel prossimo futuro, poiché in molti settori il tasso di penetrazione dei marchi commerciali è considerato vicino alla saturazione, gli effetti risulteranno ancora più ridotti.

46. Ci sono varie modalità con cui piccole imprese si sono alleate per controbilanciare gli svantaggi derivanti dalla loro piccola dimensione. La più comune è la forma cooperativa. Questa tipologia si realizza coinvolgendo imprese agricole che si orientano verso una integrazione con la trasformazione industriale alimentare. La natura e l'estensione delle cooperative agricole varia da nazione a nazione, ma il numero delle cooperative agricole coinvolte nel processo di trasformazione è crescente in tutti i paesi. Questo è dovuto parzialmente e alla necessità di rispondere alle condizioni di difficoltà in cui versa l'agricoltura e al bisogno di ottenere un maggiore controllo del marketing dei loro prodotti.

Le aree principali in cui le imprese cooperative operano sono, comunque, quelle della trasformazione primaria piuttosto che secondaria.

----
diversificazione e internazionalizzazione
----

47. La diversificazione può prendere molte forme: le imprese, infatti, possono espandersi:

- nei settori a valle e/o a monte;
- in altri settori;
- all'interno dello stesso settore, allargando la gamma dei prodotti.

48. I dati sulle tendenze alla diversificazione dell'industria alimentare europea sono molto eterogenei, ma alcuni lavori hanno suggerito che tale attività sia cresciuta nel momento in cui le imprese assumevano un carattere nazionale ed internazionale.

Spiegazioni riguardo al processo di diversificazione possono essere ricercate, soprattutto, esaminando l'impatto delle variazioni della struttura della domanda e della distribuzione. Più in particolare:

- la crescita modesta della domanda complessiva di beni alimentari ha spinto le imprese ad innovare e riposizionare i prodotti già esistenti ed a ricercare nuovi mercati che evidenziavano tassi di crescita superiori alla media;

- la massiccia concentrazione nella distribuzione in Europa, ha fatto sì che le imprese indirizzassero un certo numero di funzioni del marketing, (ad es.la vendita, il merchandising, il

listino dei prodotti e dei prezzi) sul venditore piuttosto che sui singoli marchi.
Data la necessità di diversificare in un mercato sostanzialmente stabile, le fusioni e le acquisizioni sono preferite alla crescita interna.

49. Le stesse ragioni che hanno determinato il processo di diversificazione hanno determinato anche i processi di internazionalizzazione: la diversificazione dei rischi, i benefici derivanti dal ripartire le spese di ricerca e sviluppo su un insieme più vasto di prodotti e di paesi, il poter raccogliere i benefici derivanti dalla dimensione delle grandi Corporation.
I gruppi alimentari nazionali europei hanno la necessità di arrivare ad una dimensione europea ed internazionale per sviluppare connessioni più strette tra gli aspetti finanziari, produttivi e di marketing, in modo da ricavarne economie di scala, di ricerca e di sviluppo. Mettendo insieme la Francia, la Germania e l'Italia, le prime 10-15 imprese nazionali, il loro fatturato complessivo è spesso di gran lunga inferiore al fatturato di ciascuno dei primi quattro gruppi operanti su scala mondiale (Philip Morris, Reynolds Nabisco, Nestlè ed Unilever).
Questo modello di sviluppo appare influenzare principalmente i settori produttori di beni confezionati, nei quali è presente una forte politica di marchio, e dove l'esperienza del marketing e del lancio di nuovi prodotti può essere trasferita, senza eccessiva difficoltà, da un mercato all'altro.

---

il 1993

---

50. Ci sono molte e differenti barriere non tariffarie che colpiscono l'industria alimentare europea: in una recente ricerca effettuata per conto della CEE è stata stimata l'esistenza di oltre 200 barriere.
La realizzazione di un unico mercato europeo avrà, rimuovendo le barriere non tariffarie, un effetto diretto sull'industria alimentare mediante la riduzione sensibile dei costi di produzione.
Questa riduzione è stimata circa 1.500 milioni di ECU per anno, corrispondenti all'1-2% dell'intero fatturato dell'industria alimentare europea.

51. Circa l'80% dei benefici totali della rimozione delle barriere non tariffarie è concentrato nelle seguenti barriere:

- restrizioni sulle materie prime usate nella produzione della birra (Germania e Grecia);
- limiti nell'uso di grassi vegetali nei gelati (Germania, Lussemburgo e Grecia);
- restrizioni sulle materie prime usate nella produzione di pasta (Francia, Italia e Grecia);
- limiti nell'uso di grassi vegetali nella produzione di cioccolato (tutti i paesi ad eccezione del Regno Unito, Irlanda e Danimarca);
- limiti nell'uso di contenitori di plastica per l'acqua minerale;
- uso della saccarina nella produzione di birra (Italia, Spagna e Grecia).

52. Come abbiamo detto, la rimozione di queste barriere avrà effetti positivi sulla riduzione dei costi di produzione. A questo impatto vanno aggiunti effetti economici indiretti. Infatti, vi sarà con tutta probabilità una ristrutturazione dell'industria alimentare europea, che renderà possibile la creazione di gruppi industriali operanti a livello europeo per tutti i prodotti alimentari, con la conseguente maggiore specializzazione nei segmenti di mercato nei quali i maggiori gruppi europei sono leader, ed anche una più ampia diversificazione geografica delle loro attività in Europa.

53. Un altro degli effetti indotti dal 1993 è conseguente al principio del mutuo riconoscimento ed alle difficoltà, rispettato lo stesso, di conservare alcune barriere legislative nazionali relative ai problemi della tipicità e della denominazione di origine dei prodotti agricoli trasformati. Queste difficoltà, escludendo il settore vino, hanno già interessato il settore della pasta e rischiano di estendersi ad altri importanti comparti come quello dei trasformati del latte e della carne suina.

3. L'EVOLUZIONE DEI MERCATI E DELL'OFFERTA ALIMENTARE IN ITALIA

54. Analizzato il mercato comunitario, una attenzione deve essere fornita a quello italiano, relativamente alla domanda, all'offerta ed alle tendenze evolutive dell'una e dell'altra.

3.1. L'EVOLUZIONE DEI CONSUMI ALIMENTARI ALL'INTERNO DEL MODELLO DI CONSUMO DELLE FAMIGLIE ITALIANE

55. Considerato complessivamente, il settore alimentare può essere classificato come "maturo", caratterizzato cioè da una evoluzione dei consumi estremamente contenuta e da una progressiva perdita di importanza all'interno del modello di consumo delle famiglie italiane. Nella realtà la definizione più appropriata è quella di "gioco a somma zero", in cui, cioè, una dinamica di fondo estremamente contenuta nasconde andamenti molto diversi fra i vari mercati ed in cui, soprattutto, la crescita dei consumi di un bene può avvenire quasi esclusivamente a scapito di altri.
Per queste ragioni l'individuazione delle chiavi di lettura dell'intero settore può partire solo da una analisi, il più possibile disaggregata, che consenta di cogliere l'evoluzione "interna" e le prospettive di sviluppo del mercato al fine non solo di spiegare le profonde modificazioni in atto nel modello di consumo delle famiglie, ma per tentare di meglio interpretare i fenomeni che vedono come protagoniste le imprese operanti nel settore.

---

stabilità dei consumi

---

56. Come sottolineato in precedenza, i consumi alimentari nel loro complesso, rappresentano la componente più stabile dei consumi delle famiglie italiane.
L'elevato livello di benessere economico raggiunto, infatti, fa si che:

- ai consumi alimentari venga destinata una quota di spesa sempre minore: nel 1980 gli alimentari rappresentavano il 26,4% del valore totale dei consumi, mentre nel 1988 questa quota si era ridotta di oltre 4 punti percentuali, arrivando al 21,1%;

- l'elasticità dei consumi alimentari rispetto al reddito sia minore della unità. Dall'esame dei tassi di crescita è infatti possibile notare come i tassi di crescita degli alimentari siano compresi in un campo di variazione estremamente contenuto e che, soprattutto, non risentano, se non in modo del tutto marginale, delle fluttuazioni del reddito disponibile;

- l'elasticità rispetto al prezzo sia anche essa estremamente bassa. Negli anni dal 1980 al 1988, gli alimentari hanno registrato rispetto al totale dei consumi, un differenziale inflazionistico costantemente negativo, senza che ciò si sia riflesso, come abbiamo appena visto, in una dinamica dei consumi più accentuata.

57. Una indicazione ancora più precisa della stabilità del settore alimentare è fornita dai dati riguardanti la spesa pro-capite per alimentari che nel 1980 era pari a 1,15 milioni di lire e nel 1988 (sempre a prezzi '80) solo a 1,23 milioni, a fronte di incrementi più sensibili per le altre voci di spesa.

58. Un esame più' affinato dell'andamento della domanda può essere effettuato mediante una prima disaggregazione ottenuta dividendo i consumi alimentari in tre gruppi:

- i prodotti freschi;
- i prodotti industriali confezionati (e/o di marca)
- i prodotti industriali non confezionati (e/o non di marca).

Fanno parte del primo gruppo tutti quei prodotti (frutta, verdura fresca ecc:) che non sono frutto di attività di trasformazione o per i quali (come la carne) tale attività è estremamente contenuta.
Il prodotto industriale è stato invece diviso in due gruppi.
Il primo gruppo comprende i prodotti industriali non confezionati e/o di marca ed include tutti quei prodotti caratterizzati da un'offerta relativamente più concentrata, distribuiti a livello nazionale ed oggetto di politiche di marketing.
Il secondo gruppo (prodotti industriali non confezionati e/o non di marca) riunisce, invece, tutti quei prodotti caratterizzati da un'offerta estremamente polverizzata, generalmente di tipo artigianale, solitamente commercializzati a livello locale. In questi mercati, fatta eccezione per piccole nicchie, è quasi sempre assente una vera e propria politica di marketing.

59. A questo primo livello di disaggregazione si nota che:

- l'evoluzione dei prodotti freschi è perfettamente in linea con il tasso di crescita medio del totale; dal lato dei prezzi, si registra un modestissimo differenziale negativo di crescita;

- i prodotti industriali confezionati hanno rappresentato, dal 1980 al 1987, la componente più dinamica della domanda, registrando, nella media '80/87, un differenziale positivo di crescita di quasi un punto percentuale rispetto al totale degli alimentari. I prezzi, invece, si sono mossi perfettamente in linea con il tasso di inflazione del totale dei consumi alimentari;

- i prodotti industriali non confezionati hanno registrato nella media 87/80, un tasso di crescita dei consumi in quantità pari allo 0,3%, a fronte di un'evoluzione dei prezzi caratterizzata da una dinamica più marcata rispetto al totale dei consumi. Queste dinamiche sono spiegate in massima parte e per ciò che riguarda i consumi in quantità, dalla maggior rispondenza dei prodotti industriali confezionati alle nuove esigenze dei consumatori.

----
sviluppo per prodotti
----

60. Classificando i principali aggregati di consumo alimentare, in base al confronto tra il tasso medio di sviluppo 1980-84 e 1984-87, si osserva che:

- i consumi di carne, pane e cereali, zucchero e bevande alcoliche sono cresciuti meno della media; la carne ha registrato, nel periodo 84/87, un marcato rallentamento della crescita, imputabile ad uno spostamento verso i formaggi ed il pesce; il consumo di pane e cereali, invece, dopo il -0,2% dell'83/84 registra un tasso positivo di crescita nei quattro anni successivi;

- consumi di oli e grassi e di frutta e verdura crescono in linea con il totale dei consumi alimentari, ma gli oli e grassi, negli anni '84/87, vedono una diminuzione dei consumi dopo l'aumento registrato nel quadriennio precedente;

- latte, formaggi e uova, bevande analcoliche, pesce, caffè, tè e cacao e gli altri generi alimentari registrano, nella media dei sette anni, un differenziale positivo di crescita rispetto al totale dei consumi alimentari; tuttavia, la crescita dei consumi di latte, formaggi ed uova, segna un rallentamento nel secondo periodo, attribuibile agli effetti di Chernobyl nel 1986 e già recuperato nel 1987.

61. Analizzando gli andamenti dei vari mercati è possibile trarre alcune considerazioni sui fattori che concorrono a definire ed a spiegare le principali tendenze in atto nel mondo dei consumi alimentari che presentano forti similarità con quelle già evidenziate a livello europeo.

62. Tra i principali fattori che concorrono a spiegare tali tendenze possono essere annoverati:

- la ricerca, da parte dei consumatori, di prodotti a "più alto valore aggiunto", con elevate caratteristiche di praticità, velocità di preparazione, igiene e che richiedono una minore frequenza di acquisto. Questi fattori spiegano perché gli alimenti surgelati ed in scatola registrano tassi di crescita ben più alti degli alimenti freschi;

- una maggiore attenzione alla dieta, intesa come ricerca e di prodotti a minore potere calorico e di prodotti con una maggiore "valenza salutistica", che si traduce:

a) in un progressivo spostamento dei consumi di carne verso prodotti sostitutivi (pesce e, in parte, formaggi), maggiormente in grado di rispondere alle esigenze sopra descritte;

b) nell'aumento dei consumi di yoghurt;

c) nell'aumento dei consumi di bevande analcoliche a scapito delle bevande alcoliche;

d) nella sia pure modesta riduzione dei consumi di zucchero;

e) nell'aumento dei consumi di olio di oliva a scapito degli altri oli e di grassi tradizionali (burro e margarina);

f) nella riduzione dei consumi di pane, che si traduce solo in parte in un aumento dei consumi di prodotti sostitutivi (per es. prodotti da forno salati ecc.);

- la progressiva destrutturazione dei pasti, ossia la tendenza a sostituire i pasti tradizionali con un maggior numero di piccoli pasti, in conseguenza della quale assistiamo:

a) ad una riduzione dei consumi di pasta, nonostante il successo della dieta mediterranea, legato fondamentalmente alla perdita di importanza del primo piatto all'interno dei pasti;

b) ad uno spostamento verso il consumo di formaggi a scapito dei consumi di carne;

- la ricerca di prodotti fuori pasto percepiti come gratificanti. Ciò spiega:

a) l'aumento dei consumi da forno dolci;

b) l'aumento dei consumi di gelati, cioccolato e caramelle.

3.2 L'EVOLUZIONE DELL'OFFERTA

63. La relativa stazionarietà dei consumi alimentari globali in tutti i paesi industrializzati si traduce per le imprese operanti nel settore alimentare nella necessità di ampliare e diversificare l'attività produttiva.
Se la diversificazione deve essere considerata attualmente la migliore strategia perseguibile, l'allargamento delle dimensioni delle imprese consente diversi vantaggi quali: realizzazione di economie di scala (produttive e non); effettuare ingenti investimenti in ricerca e sviluppo nel marketing; acquisire, superando le differenze tra le varie realtà territoriali, un maggiore "potere contrattuale" a monte, nei confronti dei fornitori di materie prime e, a valle, nei confronti della distribuzione.
Negli anni più recenti, si è notevolmente allargata la tendenza all'espansione del volume di fatturati mediante processi di fusione ed acquisizione sui vari mercati, processo favorito dall'attuale elevato grado di fluidità del mercato, (cioè da un elevato numero di potenziali venditori e compratori).

----
fattori di concentrazione
----

64. Le imprese, infatti, ritengono più conveniente espandersi attraverso fusioni ed acquisizioni anziché attraverso investimenti diretti, sia perché non ritengono opportuno un aumento della capacità produttiva del settore, sia perché l'acquisizione o la fusione garantiscono anche l'acquisizione di know-how, di canali distributivi, di un'immagine di prodotto già esistente, di quote di mercato.

Questi processi hanno interessato anche le imprese italiane, nel ruolo sia di venditori che di compratori. Quello italiano è considerato un mercato dalle elevate possibilità di sviluppo, possibilità legate alla relativa arretratezza del modello di consumo e della distribuzione rispetto agli standards europei ed al bassissimo grado di concentrazione dell'offerta.

65. Nel 1987 il fatturato totale dell'industria alimentare e delle bevande è stimato intorno ai 115.000 miliardi di lire; incrociando questa informazione con i dati di bilancio delle imprese si nota che i primi quattro gruppi coprono soltanto l'8,2% del fatturato totale.

Questa quota ovviamente diventa ancora più bassa se consideriamo le singole imprese. Si può parlare quindi di una struttura dell'offerta estremamente polverizzata, in riferimento soprattutto alla realtà degli altri paesi industrializzati.

66. Più specificamente, analizzando i dati relativi ai mercati, si nota che, per la maggior parte questi si caratterizzano per un grado di concentrazione molto basso. Al riguardo, inoltre, è interessante notare che non sembrano emergere fattori comuni nel determinare la maggiore o minore concentrazione.
Alcuni fattori rilevanti nella spiegazione del grado di concentrazione possono essere ricercati:

- nella complessità dei processi produttivi e, quindi, nell'esistenza di barriere all'entrata di tipo tecnologico e finanziario, come nel caso della catena del freddo per i surgelati;

- nell'esistenza di barriere all'entrata di tipo "dimensionale e legislativo" come nel caso dello zucchero;

- nell'esistenza o meno di rilevanti fattori di tipo regionale. Il mercato delle bevande analcoliche, - che consente di operare allo stesso modo su mercati estremamente diversi sia per ciò che riguarda le politiche di marketing, sia per le caratteristiche stesse del prodotto- presenta un grado di concentrazione estremamente elevato. Dall'altro lato, i mercati come quelli dei formaggi o dei salumi -dove invece esistono fortissime differenziazioni regionali nei gusti dei consumatori - presentano un grado di concentrazione molto basso.

67. Oltre a quanto detto si nota che mercati molto simili, e quindi caratterizzati da uno stesso tipo di problemi di produzione e di distribuzione come le fette biscottate o i biscotti secchi, presentano gradi di concentrazione molto diversi.
D'altro canto la presenza sul mercato di imprese di grandi dimensioni o di multinazionali non si traduce necessariamente in forti aumenti del grado di concentrazione. Questo è il caso del mercato dei formaggi, in cui sono presenti Galbani e Kraft, e della pasta di semola, con le presenze di Barilla e BSN Gervais-Danone.

68. Esaminando i mercati nei quali operano le prime otto imprese alimentari italiane si nota che:

- solo poche imprese possono essere considerate effettivamente diversificate;

- le prime otto imprese, globalmente considerate, sono presenti praticamente su tutti i mercati alimentari;

- non necessariamente i mercati in cui queste imprese sono presenti (o non sono leader) sono particolarmente dinamici o di dimensioni particolarmente elevate.
Le stesse considerazioni, peraltro, valgono anche per le imprese straniere operanti in Italia.

69. Analizzando i dati appena forniti sembra di poter individuare, nell'evoluzione del settore, due diverse strategie di azione: una, che porta alla ricerca di una posizione di leadership su pochi mercati estremamente simili dal punto di vista tecnologico e della distribuzione e che, quindi, consente di ottenere elevate economie di vario tipo (ad esempio Barilla); l'altra che porta le imprese ad operare su mercati diversi, non necessariamente in posizione di leadership, sfruttando spesso le sinergie derivanti dall'utilizzazione di uno stesso marchio di prodotto (ad es. Parmalat).
Le chiavi di lettura del settore alimentare, quindi, sembrano da ricercare non tanto nelle caratteristiche dei mercati in cui operano (o decidono di entrare) le imprese, quanto nella linea strategica perseguita dal management.

---

conclusioni.

---

70. Come conclusione finale il basso grado di concentrazione dell'industria alimentare italiana, sia nel complesso che in riferimento ai singoli mercati, favorirà la tendenza ad un'ampia ristrutturazione. In particolare, esiste un ampio margine di intervento in molti settori, principalmente legati alla prima trasformazione.
Tale ristrutturazione, tuttavia, dovrà fronteggiare, da un lato il basso grado di concentrazione nella distribuzione e, dall'altro, la presenza di mercati ancora fortemente regionalizzati, per ciò che riguarda sia l'offerta che la domanda.

III. LINEE PER UNA POLITICA ALIMENTARE

71. Gli scenari futuri possibili all'industria di trasformazione alimentare ed alla agricoltura italiana sono diversi. Certamente i più probabili sono quelli collegati ad una sorta di "stress di adattamento" della prima al Mercato Unico e della seconda, da un lato, alla piena applicazione degli stabilizzatori e dall'altro, alle conseguenze dell'Uruguay Round.
L'azione di intervento del Ministero dell'Agricoltura ha e deve proseguire ad avere come obiettivo prioritario il settore agricolo. Spostamenti di impostazione sono pericolosi e non giustificati, soprattutto per le diverse emergenze che questo settore dovrà affrontare nei prossimi anni. Attenuati e notevolmente ridotti gli interventi pubblici, l'agricoltura deve riabituarsi a lavorare con il mercato. Se l'azione del Ministero Agricoltura e Foreste deve, pertanto, restare ancorata all'agricoltura, essa deve, tuttavia, prendere in conto anche i problemi che derivano da quest'ultimo imperativo.

72. La revisione PAN si è articolata su una serie di azioni di intervento agricolo quali:

- ristrutturazione e consolidamento dei settori oleicolo e vitivinicolo, per i quali il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha predisposto due piani settoriali di intervento;

- ristrutturazione del settore agrumario, facendo leva sulla nuova regolamentazione comunitaria;

- sviluppo del settore della frutta a guscio;

- riassestamento dei settori delle pomacee e delle drupacee;

- mantenimento del settore delle grandi colture (cereali, oleaginose, bietola da zucchero, tabacco) ad un livello produttivo confacente alla struttura occupazionale delle singole filiere ed agli obiettivi di stabilizzazione del deficit agro-alimentare. Relativamente al settore della bietola da zucchero, il Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste stà elaborando un piano nazionale bieticolo-saccarifero. Una azione analoga è stata presentata al Parlamento per il settore delle carni;

- ristrutturazione del settore orticolo, in modo da facilitare la commercializzazione del prodotto fresco e l'utilizzazione razionale del prodotto trasformato; una particolare attenzione si ritiene debba essere attribuita al settore del pomodoro da industria, delle patate da industria e delle orticole da avviare alla surgelazione;

- consolidamento dell'allevamento bovino da latte e da carne. Per quanto attiene al comparto ovi-caprino il Ministero dell'Agricoltura e Foreste ha già predisposto un piano settoriale di intervento.

73. L'obiettivo preponderante del nuovo PAN e delle nuove azioni di intervento è quello di recuperare margini di efficienza e di produttività per la nostra agricoltura, in termini assoluti, per migliorare l'efficienza del sistema agro-alimentare nel complesso e, in termini relativi, rispetto ai partners comunitari. Questo recupero è una condizione necessaria, ma non sufficiente per facilitare l'impedenza tra le imprese agricole e quelle di commercializzazione e di trasformazione alimentare. Gli sforzi del Ministero Agricoltura e Foreste debbono essere tesi a facilitare questo contatto in modo da creare sbocchi di mercato alle

imprese agricole e, conseguentemente, da facilitare l'industria ed il commercio a livello della maggiore qualità dell'offerta e della maggiore efficienza dell'organizzazione economica dei produttori agricoli.

1. I rapporti tra agricoltura ed industria

74. Si è precedentemente visto come il settore alimentare europeo stia evolvendo verso una struttura caratterizzata da un insieme di imprese operanti a livello internazionale, affiancate da imprese iperspecializzate ed operanti in nicchie di mercato. Questo processo sta portando ad un progressivo aumento della dimensione minima delle imprese, dove per dimensione minima occorre intendere la soglia critica di fatturato che consente di fronteggiare la concorrenza delle grandi multinazionali americane ed europee. A questa tendenza comunitaria si contrappone una situazione del settore alimentare italiano caratterizzato da un basso grado di concentrazione e da un orientamento prevalente, anche delle maggiori imprese, al mercato nazionale.
Infine, negli ultimi anni, si è assistito ad un'intensa attività di acquisizioni di imprese italiane da parte di gruppi stranieri.

75. L'articolazione dell'industria agro-alimentare italiana risulta oggi molto profonda e vede l'aggregazione, la concentrazione in diversi poli e gruppi nazionali privati e pubblici, nonché la presenza di imprese che assumono spesso un grande rilievo a livello settoriale e territoriale.
Allo stesso tempo il sistema italiano è caratterizzato dall'esistenza di piccole e medie imprese la cui sopravvivenza e concorrenzialità è spesso legata ai problemi della qualità e tipicità dei prodotti e dei servizi loro offerti.
L'articolazione territoriale del complesso agro-industriale vede l'affermarsi di concentrazioni e specializzazioni, che consentono l'individuazione di veri e propri distretti agro-alimentari, non sempre riforniti sufficientemente dalla produzione agricola locale; con il rischio di determinare - a termine - flussi di attrazione delle produzioni provenienti da altre regioni o dall'estero. In questo contesto, si impone la valorizzazione della produzione locale anche attraverso accordi interprofessionali.

La prevalente concentrazione degli impianti nelle zone del Nord, impone una più attente considerazione per le possibilità di sviluppo di complessi agro-alimentari nelle zone del Mezzogiorno. In queste aree diventa indispensabile partire dalle realizzazioni già esistenti e dalle potenzialità di sviluppo agricolo.

----
obiettivo
prioritario
----

76. L'intervento pubblico può fare molto per la valorizzazione delle risorse agro-alimentari in Italia e nel Mezzogiorno in particolare. Da un lato occorrerà rafforzare ed indirizzare l'azione della SME in questa direzione, dall'altro occorrerà puntare su una politica di servizi alle imprese che allarghi le basi produttive e consenta una concorrenzialità delle imprese sui mercati nazionali ed europei.
Il Mercato Unico rende problematico ripetere le esperienze, anche del recente passato, di ripresa e salvataggio di iniziative, private e cooperative, non redditizie. Proprio questa esigenza impone, relativamente al settore della trasformazione alimentare ed a quello della distribuzione, specie in quelle realtà operative nelle quali i due comparti sono presenti, una politica volta a favorire l'affermazione e il consolidamento di imprese controllate da capitali nazionali di dimensioni tali da consentire, in termini di redditività e di quote di mercato, una soddisfacente capacità competitiva rispetto ai grandi gruppi internazionali, e nel contempo ad acquisire una massa critica idonea a stabilire in condizioni adeguate eventuali accordi con gli stessi grandi gruppi.

77. Si è molto discusso se questa politica debba originare uno o più poli alimentari. Nella realtà, il numero veramente esiguo di imprese italiane a dimensione adattata alle future esigenze del Mercato Unico rende più credibile una azione volta a favorire il consolidamento complessivo della totalità del settore ed a facilitare quello dei grandi gruppi.

Questi obiettivi, per essere perseguiti, richiedono una azione complessa svolta su diversi punti:

- facilitazione fiscale alla fusione di impresa, laddove possibile;
- finanziamento per la ristrutturazione dei nuovi comparti industriali e per la riconversione, laddove possibile, delle attività destinate alla cessazione o per la cessazione stessa;
- adeguamento dell'attuale sistema delle imposte indirette alla situazione prevalente nella CEE;
- armonizzazione, in senso comunitario, delle accise;
- politica di assistenza tecnologica e di sviluppo alle piccole e medie imprese, onde favorire l'innovazione di processo e di prodotto e di ammodernamento degli impianti;
- stimolo alla costituzione di consorzi di valorizzazione dei prodotti sui mercati nazionali e, in modo particolare, di iniziative volte a garantire il consumatore con label.

78. Una politica di così lungo respiro sfugge alle competenze del Ministero Agricoltura e Foreste, richiede una dotazione elevata di risorse e, soprattutto, tempo per avere effetti significativi. Per questi motivi uno sforzo interministeriale congiunto è auspicabile, in modo da aumentare le sinergie ed individuare punti prioritari di azione comune, al fine di accelerare le trasformazioni.
Anche se l'azione di facilitazione del rapporto agricoltura-industria da parte del Ministero Agricoltura e Foreste necessita di una attenta elaborazione pratica, essa deve comunque e prioritariamente tendere a razionalizzare il settore della prima trasformazione.

----
la SME
----

79. In questo quadro complessivo e complesso si inserisce l'utilità della SME.
Nel corso dell'ultimo decennio il gruppo ha esplicitato una serie di performance ed obiettivi quali:

- rafforzamento della propria posizione sui mercati in cui già opera con successo;
- diversificazione relativa al settore della trasformazione, anche mediante la ricerca di economie connesse a processi di integrazione verticale e di intese orizzontali;
- sviluppo della presenza sui mercati internazionali;
- articolazione della complessiva filiera agro-alimentare dalla ricerca alla ristorazione.

80. Tenendo conto dell'ampio mix produttivo delle imprese appartenenti al Gruppo, i suoi punti di forza appaiono:

- quote di mercato significative e consolidate in diversi mercati;
- know-how produttivo e di marketing-mix;
- rapporti consolidati con i fornitori di materie prime. Per questi motivi la SME potrebbe puntare sia ad un aumento delle quote di mercato che ad un aumento del grado di diversificazione, da realizzare in via prioritaria attraverso:

a) acquisizione di imprese esistenti;
b) realizzazione di joint-venture;
c) costituzione di nuove società compartecipate dal Gruppo con altre imprese,preferibilmente a capitale italiano.

L'implementazione di tale strategia consentirebbe, di favorire i rapporti di interazione con i produttori agricoli per ciò che riguarda i tipi e gli standards qualitativi delle materie prime

destinate alla trasformazione. Una particolare attenzione deve essere prestata a settori dinamici come, per esempio, quello dei surgelati.
Bisogna, inoltre, valorizzare l'attività del gruppo SME nel settore della grande distribuzione, dove le possibili linee di sviluppo sono legate:

- all'apertura di nuovi punti vendita ed alla creazione di ipermercati;

- all'acquisizione di altre catene;

- alla creazione di una rete di negozi specializzati.

81. La SME costituisce, nella struttura attuale, una delle poche imprese nazionali capaci di arrivare ad acquistare una dimensione europea. D'altro canto la redditività globale del Gruppo dipende strettamente dalla sua capacità di mantenere e sviluppare il grado attuale di diversificazione e di integrazione tra attività distributive e di ristorazione, da un lato, ed attività produttive e di ricerca, dall'altro.
Alcune limitate aree delle attività produttive non sono particolarmente redditizie: premesso che queste aree non hanno uno stretto legame con il mondo agricolo, si porranno per le stesse opportune iniziative per un loro riposizionamento.
Nel contesto delle linee di politica industriale già richiamate e della missione che si ritiene di attribuire al Gruppo SME sul mercato nazionale ed internazionale, dovranno essere sviluppate modalità e forme, coerenti con la missione stessa, di un maggiore, più efficiente e razionale collegamento con l'agricoltura.

82. E' stata anche avanzata, da parte del mondo agricolo, l'ipotesi che la SME possa diventare un finanziaria pubblica, in grado di intervenire nel capitale di rischio di imprese industriali alimentari, che siano realisticamente nelle condizioni di consolidare adeguate posizioni di mercato, ovvero di favorire nuove aggregazioni per il raggiungimento di tali posizioni.
Tenendo conto della conferma della delibera CIPI del 1° dicembre 1988, la SME deve conservare la sua struttura e funzione nell'ambito delle PP.SS.A questa azione il Ministero Agricoltura e Foreste può contribuire facilitando l'integrazione della SME con il mondo agricolo nazionale, laddove possibile e sempre sulla base della validità economica delle iniziative.

83. Fuori dal problema SME, e parlando in termini generali, l'erogazione dei finanziamenti pubblici dovrà essere mirata all'obiettivo di una trasformazione concorrenziale delle realtà operative e produttive agricole nazionali nel quadro dello sviluppo complessivo del nostro sistema agro-alimentare.

Si sottolinea che, in ogni caso, un intervento pubblico capace di declinare una politica industriale nelle componenti produttive del sistema di agromarketing deve assumere come obiettivo fondamentale l'ottenimento delle massime sinergie possibili tra produzione agricola organizzata ed imprese di trasformazione.

3.L'ORGANIZZAZIONE ECONOMICA DEI PRODUTTORI

84. Una politica alimentare deve articolarsi in misura crescente sulle relazioni di sistema. Il ruolo preponderante che ha assunto, ed assumerà ancor di più nel futuro, l'organizzazione economica dei produttori agricoli rende essenziale prendere in considerazione questo fondamentale fatto organizzativo del mercato agricolo alla produzione e i rapporti che lo stesso ha e deve avere con il settore della trasformazione alimentare.

85. Le Associazioni dei Produttori definiscono una componente importante dell'organizzazione economica dei Produttori, il cui compito essenziale è quella di integrare le funzioni private di mercato relative alla concentrazione dell'offerta e quelle pubbliche di autocontrollo e normalizzazione della produzione. Molto diffuse nel settore degli ortofrutticoli e dell'olio di oliva,le Associazioni sono in fase di consolidamento nel nel settore del latte ed in espansione nei rimanenti.
L'attività delle Associazioni non è riuscita ad acquisire sinora una valenza operativa adeguata per una serie diversa di motivi ivi compresi una percezione non adeguata del loro ruolo rispetto a quella delle cooperative.

86. La riduzione complessiva delle garanzie di mercato rende strategica la posizione delle Associazioni per la tutela dei produttori, per la razionalizzazione del mercato alla produzione e per fornire alla produzione agricola i necessari sbocchi commerciali.
Le Associazioni debbono essere poste in grado di poter svolgere svolgere le funzioni a loro proprie che sono diverse e molto importanti. In primo luogo le Associazioni possono - laddove consentito - affiancare l'Amministrazione Pubblica nella erogazione dei premi ed altre misure comunitarie.
In secondo, possono costituire veicoli importanti di progresso tecnico e di innovazione di processo e di prodotto. In terzo, debbono divenire il perno su cui appoggiare lo sviluppo in Italia della interprofessione e l'applicazione della legge nazione 88/88.
Dopo il varo di questa legge e quello dei sottocomitati di settore previsti dall'articolo 9 della legge 752/86, l'Italia ha gli strumenti per sviluppare e consolidare gli accordi interprofessionali.
L'obiettivo prioritario,pertanto, deve essere su questo argomento l'avvio e la gestione degli Accordi interprofessionali per i prodotti di maggiore interesse nazionale.

87. La questione della lotta alle frodi e la verifica, che diventa sempre più necessaria, della base associativa delle Associazioni dei Produttori obbliga a riflettere anche sul ruolo dell'AIMA. Se si tiene conto del funzionamento dell'Azienda, soprattutto nell'ultimo decennio, la stessa è apparsa sovraccarica di compiti: accanto alla erogazione delle spese Feoga essa ha associato anche quelle di controllo e di intervento sui mercati nazionali. Nella struttura attuale i ritardi nei pagamenti sono perseguiti dalla CEE, che ha anche - come del resto il CIPE - l'erogazione di aiuti nazionali non autorizzati. Attualmente la Cee, da un lato, ha notevolmente intensificato i controlli preventivi ed amministrativi sulle spese e, dall'altro, ha aperto contenziosi assai gravi con l'Italia relativamente al ritardo delle erogazioni, alla insufficienza di controlli ed alla concessione di aiuti nazionali non autorizzati.

Il Consiglio della CEE,inoltre, ha recentemente approvato un provvedimento di intensificazione dei controlli amministrativi (reg. CEE 4045/89) ed è in fase di approvazione quello relativo al controllo delle restituzioni.

Il limitato quadro comunitario obbliga a rivedere le attività dell'AIMA che dovrebbero concentrarsi sulla erogazione dei benefici comunitari. Una particolare attenzione dovrà essere posta sul programma degli interventi nazionali AIMA approvato annualmente dal CIPE, ai sensi della legge 610/82 che ha raggiunto dimensioni finanziarie ragguardevoli (circa 1000 miliardi di lire l'anno). Poiché nel passato le finalità di tale programma non sono sempre state coerenti con il quadro comunitario e con la programmazione nazionale, esso dovrà essere d'ora in poi coordinato con gli obiettivi del presente documento e con il Piano Agricolo Nazionale; tale coerenza costituirà condizione necessaria per l'approvazione del programma stesso da parte del CIPE. Contemporaneamente, per evitare i rischi del controllore - controllato, occorre ridisegnare l'intero sistema dei controlli.

88. Il secondo grande aspetto dell'organizzazione economica dei produttori agricoli ai fini del miglioramento dei rapporti con il resto del sistema di agrimarketing è la cooperazione di trasformazione.
Questo settore svolge un ruolo chiave ai fini della valorizzazione della produzione agricola. Esso, tuttavia, dopo lo sviluppo registrato negli Anni Settanta, ha evidenziato problemi di crescita e di consolidamento.

Con il varo della legge nazionale 752/86 il Ministero Agricoltura e Foreste ha proceduto ad una erogazione consistente di fondi, che hanno permesso di risolvere diversi problemi del movimento cooperativo. Le erogazioni, nazionali e regionali, non hanno raggiunto gli obiettivi inizialmente previsti di consolidamento delle iniziative globalmente più valide con la conseguenza di una riduzione dell'efficienza della spesa pubblica.

89. Il settore della cooperazione rappresenta una componente importante del sistema agro-alimentare italiano, sviluppato soprattutto in alcuni settori produttivi e con una presenza prevalente in alcune aree geografiche. Esso è presente soprattutto nella fase della prima trasformazione industriale, sovente con la creazione di un bassissimo valore aggiunto e con un numero basso di imprese di adeguata dimensione.
In un ottica di crescente competizione sui mercati, la fase di crescita e di consolidamento del movimento dovrebbe comportare quella di espulsione delle iniziative con bassi risultati economici e di consolidamento di quelle più valide anche mediante la fusione e/o integrazione con imprese private.
Per questi motivi gli interventi volti al mantenimento dell'esistente assumono poco senso.
Nell'ambito della prossima revisione della legge 752/86 (legge pluriennale per l'agricoltura), si dovranno eliminare i contributi alla gestione delle iniziative cooperative per aumentare quelli di investimento per il potenziamento e la valorizzazione delle imprese di adeguate dimensioni, efficienti e competitive.
In definitiva occorre, quindi, sostenere i progetti di sviluppo validi e razionali che siano idonei a favorire processi di concentrazione e di integrazione, di capitalizzazione e di investimenti produttivi di innovazione tecnologica, di commercializzazione, in un contesto di programmazione strategica basata sul binomio prodotto-mercato.

4.QUALITA' DEI PRODOTTI E QUESTIONI AMBIENTALI DELL'AGRIMARKETING

90. Il problema della qualità dei prodotti agricoli e dei prodotti di prima trasformazione è uno dei problemi che saranno accentuati dalla creazione del Mercato Unico. Recentemente, con una comunicazione della Commissione al Consiglio (89/C - 271/03 del 24.10.89), si sono chiariti i termini in base ai quali la Commissione esecutiva intende affrontare la libera circolazione dei prodotti alimentari all'interno della CEE.
L'elaborazione di una politica nazionale di qualità per la produzione agricola e per i prodotti alimentari deve in primo luogo prendere come punto di riferimento lo scenario comunitario.
Si potrebbe promuovere l'attivazione di un "progetto qualità" con la collaborazione delle Associazioni di categoria e con il patrocinio dei Ministeri dell'Agricoltura, dell'Industria e delle Partecipazioni Statali, anche sulla base delle esigenze della domanda, accompagnato da una campagna per il "mangiare italiano", analogamente a quelle promosse in altri Paesi.

91. Dalla giurisprudenza prodotta dalla Corte di Giustizia della CEE risulta che soltanto la necessità di proteggere la salute e la vita delle persone, degli animali e dei vegetali può giustificare un divieto assoluto di commercializzare un prodotto alimentare. Nel settore alimentare, pertanto, la Commissione propone l'adozione di norme armonizzate a livello comunitario soltanto per la tutela della salute pubblica, difesa dei consumatori, correttezza delle operazioni commerciali e tutela dell'ambiente. Si tratta generalmente di disposizioni applicabili a prodotti alimentari in generale, che riguardano in particolare gli additivi alimentari, i residui di pesticidi, i materiali e gli oggetti a contatto con i prodotti alimentari, alcuni processi di lavorazione e di fabbricazione, l'etichettatura, la presentazione ed il condizionamento dei prodotti.

92. Per quanto attiene i settori e le attività non regolamentate, a decorrere dal 1° gennaio 1989 (Direttiva 83/189/CEE), gli Stati Membri sono tenuti a comunicare alla Commissione i progetti di specificazioni tecniche relative ai prodotti alimentari, facendo scattare il suo potere di sanzione o quello della Corte di Giustizia in caso di non rispetto del principio del "mutuo riconoscimento". La Commissione, inoltre, ha dichiarato che si asterrà, in linea di massima, dal proporre al Consiglio l'adozione di norme armonizzate che fissino le "specifiche di qualità dei prodotti" (ricette) o le prescrizioni di composizione e di fabbricazione che non sono quelle relative alla tutela della salute pubblica, cui devono attenersi i produttori.
S'impone la necessità di effettuare una revisione delle normative vigenti nel settore, con l'obiettivo di evitare penalizzazioni qualitative e commerciali ai prodotti razionali trasformati.
Nella sua comunicazione su "il futuro del mondo rurale" la Commissione ha espresso l'intenzione di promuovere sul piano comunitario una politica di qualità dei prodotti.
L'intento di proteggere alcuni prodotti agricoli o alimentari ben definiti per quanto concerne la provenienza geografica, il sistema di produzione e le specifiche e particolari qualità, ha indotto molti Stati Membri della CEE ad utilizzare "etichette" (label) e "denominazioni di origine controllata". La Commissione ritiene necessario, per questo, prevedere delle regole e, a tal fine, suggerirà quanto prima un quadro generale che consenta o il riconoscimento delle denominazioni di origine o la concessione di "etichette" ad una serie di prodotti quali: formaggi, burro, insaccati, paste di semola di grano duro, pollame, bevande, razze di animali da carne.
L'importanza che si attribuisce a questi prodotti e il rischio di frodi, ha fatto ritenere necessario alla Commissione di affrontare anche il tema delle menzioni relative ai metodi di produzione e di fabbricazione all'origine (per es. prodotti di fattoria, produzioni artigianali, prodotti di montagna, alimentazione tradizionale ecc.).
Sinora solo il settore del vino ha goduto, a livello comunitario, di una regolamentazione specifica di tutela delle indicazioni geografiche.
La Commissione ritiene che debbano essere stabilite, anche per altre produzioni, una procedura di omologazione comunitaria, non limitata ai prodotti del mondo rurale, in modo da attuare in questo campo una vera e propria politica comunitaria. Questa posizione è stata sollecitata anche dal Governo italiano.

93. Nello schema complessivo che si sta delineando in vista della realizzazione del Mercato Unico Europeo la totalità della produzione agricola di base e trasformata viene, in definitiva, ordinata secondo una scala gerarchica, che vede nelle posizioni più alte i prodotti con denominazione di origine, subito dopo i prodotti con "etichette" ed infine i prodotti generici. Un ruolo particolare e specifico viene attribuito alle produzioni biologiche.
Su questa tela di fondo si inserisce il discorso italiano sulla qualità del prodotto agricolo di base e trasformato. Nelle iniziative in corso e da intraprendere esiste poco spazio per la fantasia e le iniziative fini a sé stesse. Il primo compito che spetta al Ministero Agricoltura e Foreste è quello di impedire che l'Italia adotti misure volte - a termine - a diminuire la concorrenzialità relativa delle nostre produzioni o, il che è la stessa cosa, che le stesse si dimostrino incoerenti rispetto al quadro generale comunitario riguardo contenziosi e ritorsioni che non giovano a nessuno.
Uno sforzo prioritario deve essere, in questo senso, quello di stimolare una normativa che riconosca le denominazioni d'origine per i formaggi e per alcuni prodotti della lavorazione della carne suina. Per quanto attiene le altre produzioni inerenti alla prima valorizzazione della produzione agricola, i marchi nazionali debbono tutelare effettivamente il prodotto italiano e la sua affermazione.
L'azione pubblica deve, in questo campo, limitarsi a vagliare la razionalità delle richieste e garantire, sul piano dei controlli, il rispetto delle norme di qualità e di sicurezza alimentare di marchi, prevedendo delle sanzioni in caso di non rispetto delle stesse.
Infine, relativamente ai prodotti di base, deve essere facilitata la standardizzazione del prodotto ed il rispetto delle norme di qualità ai fini della costruzione di un "mercato ordinario" che faciliti la commercializzazione.
Strumenti essenziali per attuare questa politica sono il sostegno agli Accordi professionali, l'uso adeguato dei fondi pubblici per la promozione, la determinazione di una rete di facilitazioni alla tutela della qualità.

94. Tenendo conto delle considerazioni sinora effettuate la concessione di finanziamenti, pertanto dovrà avvenire sulla base di obiettivi

programmatici ben precisi e soddisfare alcune condizioni.
In particolare:

- la realizzazione di significative quote di mercato all'interno dei settori in cui tali variabili costituiscono elemento critico per la continuazione dell'attività;

- la realizzazione di masse critiche di prodotto in quei settori dove, pur non essendo significativa la quota di mercato, il raggiungimento della soglia minima costituisce premessa per la realizzazione delle attività a valle della produzione;

- la realizzazione di processi di concentrazione produttiva e/o commerciale tra diverse imprese;

- la sottoscrizione di quote di capitale (fino al 50%) di imprese agroalimentari private;

- fornire assicurazioni valide e certe sulla capacità di operare, a risanamento avvenuto, con le proprie forze.

95. La problematica ambientale ha assunto un rilievo sempre maggiore sia nella fase di produzione che di trasformazione dei prodotti agricoli, anche se caratterizzata da una profonda articolazione a livello territoriale.
L'obiettivo della tutela ambientale nelle aree di maggiore concentrazione delle attività produttive e di trasformazione deve essere perseguito, attraverso la riduzione, la *conversione* e il decentramento delle attività altamente inquinanti, preservando l'identità del settore.
Da ciò la necessità, nel perseguire l'adattamento delle produzioni alle esigenze del mercato, di individuare nuove opportunità in termini di qualità e sanità delle produzioni agro-alimentari, data anche dall'esigenza crescente da parte dei consumatori di prodotti percepiti come "freschi, sani e naturali".
Nelle zone rurali svantaggiate e/o periferiche il mantenimento dell'equilibrio ambientale assume aspetti particolari e diversi, e risulta strettamente connesso con il mantenimento dei redditi e dell'occupazione. I problemi dello sviluppo rurale vanno quindi visti con un'ottica di sviluppo integrato che ricolleghi le possibilità di valorizzazione delle risorse locali, con quella della salvaguardia e tutela dell'ambiente e del territorio. L'attuazione di programmi, con azioni rivolte all'intervento in campo agricolo, industriale, artigianale, turistico e infrastrutturale, deve quindi integrarsi con le azioni in campo ambientale che consentano una maggiore fruibilità delle risorse naturali in queste aree.
L'agroindustria italiana è attualmente attraversata da profonde trasformazioni, che si riflettono in una maggiore incidenza nel sistema agro-alimentare; il conseguente aumento della "risorsa-rifiuti" disponibile delle industrie alimentari pone il problema dell'individuazione dei processi di riutilizzo, mantenimento e successiva trasformazione. Infatti dalle trasformazioni si ottengono uno o più prodotti principali ed altri, secondari, che possono essere riutilizzati in quantità rilevanti nel processo produttivo agricolo o essere usati come prodotti di partenza in successivi processi industriali. Inoltre la maggior parte dei processi agro-industriali comporta una fase finale di depurazione con produzione di fanghi ed effluenti, che possono a loro volta trovare un utilizzo nel processo produttivo agricolo, sotto forma di composti e nel riuso delle acque reflue.

5. CONCLUSIONI

96. Ferma restando la priorità di accordare agli interventi del Ministero Agricoltura e Foreste la tutela e la valorizzazione economica della produzione agricola, le azioni nelle quali si deve articolare una politica alimentare che abbia come soggetti i produttori agricoli singoli ed associati dovranno incanalarsi lungo tre grandi direttrici operative:

1) i "contratti di cessione" tra le Unioni e/o Associazioni di produttori agricoli e l'industria e/o commercio alimentare, di volumi di produzione agricola predefiniti in termini di quantità e tipologie qualitative.
Il perseguimento di tale linea dovrà prevedere formule di incentivazione pubblica basata soprattutto sulla possibilità di formazione di capitale di anticipazione ai produttori associati per l'esecuzione delle colture oggetto dei contratti, nonché adeguate disposizioni normative, segnatamente nel campo dei controlli, per quanto riguarda l'effettiva esecuzione delle attività di commercializzazione.
Questa formula inoltre è fondamentale soprattutto per lo sviluppo di nuove produzioni agricole.
Ai fini di una migliore programmazione ed utilizzo dei terreni da parte del mondo agricolo e di maggiore affidabilità per l'industria di trasformazione, si ritiene auspicabile la promozione di contratti di coltivazioni poliennali in quanto questi ultimi consentono, più efficacemente dei contratti di cessione, di orientare la produzione agricola agli effettivi bisogni del consumatore finale.

2) I "contratti di filiera" nei quali, all'accordo puro e semplice di cessione del prodotto, si sostituisce la creazione di nuove imprese fra quelle agricole associate e quelle a partecipazione statale o private.
Tali contratti dovranno tendere a favorire il processo di concentrazione in atto nel settore dell'industria di trasformazione dei prodotti agricoli promuovendo fusioni di iniziative preesistenti che sono economicamente vitali ma che trovano un freno al proprio sviluppo nelle proprie piccole dimensioni.
Ove le iniziative dovessero interessare strutture cooperative, particolare attenzione dovrà essere posta sulla validità economica e gestionale delle stesse e gli eventuali aiuti pubblici dovranno essere prevalentemente destinati alla capitalizzazione.
In ogni caso non dovranno essere finanziate iniziative di società cooperative che, pur avendo ricevuto nell'ambito delle attività dei piani agricoli nazionali di cui alle leggi 984/77 e 752/86, contributi di gestione o di altra natura, non presentino situazioni tendenziali di equilibrio economico.

3) I "contratti di ricerca e di sviluppo" da intendere come l'insieme delle attività necessarie per migliorare la qualità e la *conformità* delle produzioni alle esigenze degli utilizzatori. Questi contratti sono da considerare una leva per la realizzazione dei contratti di cessione e di quelli di filiera. L'attuazione di questi contratti richiede spesso un riferimento specifico alle diverse realtà territoriali dell'agricoltura italiana, valorizzando le potenzialità di ricerca espresse da Università, Istituti di ricerca e sperimentazione, ecc.
Al fine di garantire una effettiva economicità delle iniziative, dovrà essere prevista una partecipazione dei privati non inferiore al 30% dell'ammontare del fabbisogno finanziario.
La valorizzazione degli Accordi Interprofessionali e delle Associazioni assicura la intersettorialità necessaria per rendere efficaci i rapporti tra i diversi segmenti della filiera, valorizzando l'apporto dei diversi soggetti nel quadro di una politica alimentare più complessiva, che tenga conto dei problemi più generali della qualità delle produzioni, della destinazione delle produzioni di qualità e non, fino ad interessarsi dei problemi ambientali. All'interno degli Accordi Interprofessionali l'azione delle Associazioni dei produttori deve riguardare la rispondenza non solo delle pratiche e tecniche produttive ma anche la utilizzazione di varietà e razze specifiche.
L'azione degli Accordi e delle Associazioni deve allargarsi dai puri e semplici controlli a quelli della regolamentazione, della certificazione sempre più necessaria per la differenziazione della produzione e l'affermarsi dei requisiti qualitativi.

97. Le aree di intervento sono già state indicate nel PAN. Esse oscillano dallo stimolo delle innovazioni di processo e di prodotto, a quelle volte ad aumentare la compatibilità ambientale delle tecniche di produzione, allo stimolo di joint-venture, fusione tra cooperative e valorizzazione di mercati.
Per quanto attiene il collegamento agricoltura-industria gli interventi settoriali ritenuti necessari sono sintetizzabili in sette grandi aree strategiche relativamente alle quali una ventilazione progettuale potrebbe essere la seguente:
- innovazioni di prodotto e di processo;

- infrastrutture polivalenti;
- miglioramento dell'impatto dell'agricoltura e dell'agro-industria;
- biomasse e produzioni tessili;
- produzioni agro-industriali per l'agricoltura;
- valorizzazione ambientale;
- valorizzazione del prodotto fresco da vendere con marchio e di quello surgelato.

98. Esiste una profonda disimmetria tra la diffusione e l'efficienza dell'organizzazione economica dei produttori dell'Italia del Centro-Nord e dell'Italia Meridionale ed Insulare.
Le azioni che saranno determinate dal Ministero Agricoltura e Foreste per contribuire ad una politica alimentare saranno, pertanto, distinte per grandi aree geografiche, in funzione di una più efficiente ripartizione delle produzioni disponibili. A questa prima differenziazione va aggiunta la messa in opera del Protocollo di Intesa tra il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno e il Ministero Agricoltura e Foreste mediante l'integrazione tra la nuova legge per il finanziamento dell'agricoltura nazionale e aggiuntivamente la legge 64 e l'adeguata utilizzazione dei fondi strutturali comunitari.
Si confida, nel contempo, nell'avviamento in tempi brevi del Progetto Strategico "Agricoltura e Agro-Industria" contemplato nell'aggiornamento 1990-92 del Programma Triennale di Sviluppo del Mezzogiorno, approvato dal CIPE il 29/3/90.
La diffusione delle colture innovative richiamate al punto 97 è particolarmente importante nel Mezzogiorno.
Inoltre il Ministero Agricoltura e Foreste consentirà in queste aree l'azione comunitaria di integrazione del reddito, con particolare riferimento al settore dell'olio di oliva.

99. Dal punto di vista finanziario le attività indicate dovranno essere sostenute con una disponibilità finanziaria non inferiore ai 2000 miliardi di lire da destinare prevalentemente al Mezzogiorno (art. 107 del T.U. sul Mezzogiorno ,l. 218/78), da reperire attraverso il coordinamento della spesa ordinaria e straordinaria del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste di cui alla Legge Pluriennale per l'attuazione di interventi programmatici in agricoltura e nell'ambito delle intese di programma con il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.
La necessità di procedere nel modo più agile e nei tempi più stretti possibili impone una soluzione organizzativa di coordinamento e di stimolo progettuale individuata nello "sportello per lo sviluppo agro-alimentare, delle produzioni agricole e zootecniche", le cui funzioni sono:

- elaborare modalità per la predisposizione dei progetti e priorità per la loro valutazione;

- esprimere pareri sull'uso integrato dei fondi (legge 752, legge 64, fondi strutturali nelle zone degli obiettivi 5b e 1) per il finanziamento dei progetti strategici definiti in sede di intesa di programma con il Ministero per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno.

Lo sportello sarà interlocutore di un organismo interministeriale, nonchè delle altre Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici e privati per quanto riguarda la materia agro-alimentare.

100. Il Ministero Agricoltura e Foreste, per sostenere operativamente le azioni indicate, ha già utilizzato un nucleo di valutazione per il finanziamento ed il risanamento delle cooperative.
Si ritiene adeguato costituire una task-force che valuti i progetti presentati dal punto di vista tecnico, economico e finanziario sulla base di criteri generali di valutazione fissati dal CIPE.
Tutti i progetti approvati saranno oggetto di monitoraggio periodico per verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano.

90A3770

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della Lotteria nazionale del mare 1990
(Manifestazione del 26 agosto 1990)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta in Ravenna il 26 agosto 1990 ed esito della regata velica «Coppa dei vincitori»:

A) *Premi di prima categoria:*

Biglietti venduti estratti abbinati:

1) Biglietto serie D n. 71310: L. 2 miliardi abbinato alla imbarcazione «Allegra»;
2) Biglietto serie V n. 22672: L. 500 milioni abbinato alla imbarcazione «Capricorno»;
3) Biglietto serie D n. 65397: L. 250 milioni abbinato alla imbarcazione «Veletta».

B) *Premi di seconda categoria di L. 50 milioni ciascuno ai seguenti biglietti:*

1) Biglietto serie A n. 30653;
2) Biglietto serie F n. 84072;
3) Biglietto serie M n. 68454;
4) Biglietto serie O n. 66793;
5) Biglietto serie Q n. 84773;
6) Biglietto serie S n. 61328;
7) Biglietto serie AB n. 93555.

C) *Premi ai rivenditori dei biglietti vincenti premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie D n. 71310 L. 6.000.000;
2) Biglietto serie V n. 22672 L. 3.000.000;
3) Biglietto serie D n. 65397 L. 2.000.000.

Ai rivenditori dei 7 biglietti vincenti premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

90A3817

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia «Oleandro», in Napoli, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 4 agosto 1990 ai sensi dell'art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia «Oleandro», con sede in Napoli, costituita il 17 gennaio 1973 per rogito notaio Iazzetta di Napoli ed è nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi il dott. Paolo Furgiuele, via Posillipo, 386, Napoli.

90A3778

MINISTERO DELLA SANITÀ

Specialità medicinali prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Con decreti del Ministro della sanità 2 maggio 1990, 28 maggio 1990, 1° giugno 1990, sono state collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, le confezioni delle sottoindicate specialità medicinali, con la decorrenza di seguito specificata:

1) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 31 LUGLIO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Biterol - Maggioni Winthrop			
aerosol, fl g 9,250 per 200 erogazioni	B 40	14.970	026914010
Monopina - Bioindustria			
14 cpr mg 10	B 40	33.545	027444025
Monopina mite - Bioindustria			
28 cpr mg 5	B 40	33.850	027444013
Tolbet - Corvi			
aerosol, fl g 9,250 per 200 erogazioni	B 40	14.970	026924011

2) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 30 AGOSTO 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Anatetall - Sclavo			
1 fl ml 5 (10 dosi)	B 30	3.820	002238020
1 fl ml 10 (10 dosi)	B 30	5.130	002238032
Ciliar - Lifepharma			
aerosol 10 fl mg 300 + 10 f solv.	B 40	9.595	025965017
30 capsule mg 200	B 40	10.895	025965029
30 capsule mg 100	B 40	7.170	025965031
30 buste grat mg 200	B 40	12.585	025965043
30 buste grat mg 100	B 40	9.145	025965056
Esedril - Lipha			
25 cpr rivestite mg 200	B 40	9.745	027247016
Estroclim 25 - Ciba			
6 sist. transdermici	RB 40	13.200	027318031
Ferlatum - Zilliken			
os 10 fl 15 ml	B 40	21.100	027552013
grat 12 bustine monodose mg 800	B 40	22.085	027552025
20 cpr mastic. mg 400	B 40	19.035	027552037
Galgan 25 - Abbott			
50 cpr mg 25	B 40	13.070	026842017
Galgan 50 - Abbott			
50 cpr divisibili mg 50	B 40	22.115	026842029
Madopar HBS - Roche			
30 capsule mg 125	B 30	7.625	023142045
Neo Tetranase - Rottapharm			
grat. per sosp. ext ml 100 5%	B 40	6.425	023336213
Nettacin 300 - Schering Plough			
im iv f mg 300 ml 3	SMB 40	29.305	024809067
Nitro-Dur - Sigma Tau			
10 cerotti cm² 30 mg 120	SA	15.365	025224092
Polimucil - Poli			
grat. 30 bustine	B 40	27.190	025463047
Uman-Cry Octa v.i. - Biagini			
fl liof 1000 U.I. + fl solv 10 ml	SA	813.070	023308101
Vasculene - Von Boch			
50 capsule mg 5	B 40	12.235	025956020
Zelis - Proter			
30 cpr 15 mg	B 40	19.855	027383013
10 supp 30 mg	B 40	15.255	027383025
Zen - Prophin			
30 cpr 15 mg	B 40	19.855	027382011
10 supp 30 mg	B 40	15.255	027382023
Zetamicin - Menarini			
im iv 1 f 300 mg 3 ml	SB 40	29.305	024829069

3) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 25 SETTEMBRE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Cycloviran - Sigma Tau			
25 cpr mg 400	SB 40	109.710	025299076

4) CONFEZIONI PRESCRIVIBILI A CARICO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE A DECORRERE DAL 29 SETTEMBRE 1990:

Specialità	Modalità di prescrizione	Prezzo	Numero di codice
Buflocit - C.T.			
30 cps mg 150	B 40	8.705	026847018
30 cps mg 300	B 40	14.900	026847020
Diniket - Schwarz Pharma			
10 fiale 10 ml per infusione	A	5.150	026887012
50 cpr mg 10	A	4.310	026887036
30 cpr mg 20	A	4.125	026887048
Diniket retard - Schwarz Pharma			
40 cpr mg 20	A	8.675	026887051
40 cpr mg 40	A	14.405	026887063
Loftyl - Abbott			
os, 8 fl monodose mg 300	B 40	9.310	024582140
Ms Contin - Chinoin			
16 discoidi mg 100	PB 30	36.310	025624040
Reuprofen - Terapeutico M.R.			
10 supp mg 75	B 40	4.640	024528034
Spasen Somatico - Firma			
30 confetti	PB 40	9.390	027256015
«40» 30 cpr rivestite	PB 40	14.940	027256027
Stalcin - Locatelli			
iniett 6 fl liof 50 U.I. + 6 f solv	SB 40	21.890	027472012
iniett 5 fl liof 100 U.I. + 5 f solv	SB 40	32.405	027472024
Steocin - Crosara			
iniett 6 fl liof 50 U.I. + 6 f solv	SB 40	21.890	027455017
iniett 5 fl liof 100 U.I. + 5 f solv	SB 40	32.405	027455029
Vicilan fiale - Ici Pharma			
iv 10 f mg 100 ml 5	SB 40	7.180	023546043

Con decreto ministeriale 23 luglio 1990 la confezione 10 flaconcini monodose mg 6 (codice 022600050) della specialità medicinale *Diertina* della ditta Poli è stata collocata in classe *d)* di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Conseguentemente la confezione di cui trattasi non è più erogabile a carico del Servizio sanitario nazionale.

Per facilitare l'identificazione delle confezioni di specialità medicinali incluse nel prontuario terapeutico che, sebbene variate negli elementi della registrazione, continuano ad essere prescrivibili a carico

del Servizio sanitario nazionale, si riporta un elenco di variazioni autorizzate successivamente al precedente comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1990:

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Acintor - Scharper	*Acintor* - Corvi (D.M. 5-7-90)
Aritmina - Byk Gulden	*Aritmina* - UCM S.p.a. (D.M. 5-7-90)
Clenasma - Biomedica Foscama aerosol g 12 (200 inalaz.) L. 7.880 (cod. 025100049)	*Clenasma* - Biomedica Foscama (D.M. 5-7-90) aerosol 28 ml (200 inalaz.) L. 8.450 (cod. 025100064)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 31 dicembre 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Contrathion - Farmit. C. Erba	*Contrathion* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Exelderm - Recordati	*Exelderm* - Schwarz Pharma (D.M. 2-6-90)
Ferlactis - Panthox & Burck os 10 flaconcini 5 ml	*Ferlactis* - Panthox & Burck (D.M. 21-5-90) os 10 fialoidi 5 ml
Fluimucil - Zambon 5 fiale 3 ml 300 mg	*Fluimucil fiale* - Zambon (D.M. 3-8-90) 5 fiale 3 ml 300 mg
Fluimucil - Zambon os 30 bust. mg 100	*Fluimucil 100* - Zambon (D.M. 3-8-90) os 30 bust. mg 100
Fluimucil mese - Zambon os 60 bustine mg 200	*Fluimucil* - Zambon (D.M. 3-8-90) os 60 bustine mg 200
Fibrinogeno umano immuno Immuno 1 fl 1 g + 1 fl solv + set (cod. 023294010)	*Fibrinogeno Tim 3 umano immuno* - Immuno (D.M. 7-6-90) 1 fl 1 g + 1 flac solv 50 ml + set (cod. 023294022)

I lotti con il vecchio codice devono essere ritirati immediatamente dal commercio.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Fosfocrisolo - Schwarz Pharma iniett. 10 f 10 mg L. 5.910 (cod. 009333016) iniett. 5 f 50 mg L. 7.925 (cod. 009333028) iniett. 5 f 100 mg L. 12.535 (cod. 009333030)	*Fosfocrisolo* - Schwarz Pharma (D.M. 25-6-90) im 10 f 10 mg L. 5.905 (cod. 009333042) im 5 f 50 mg L. 7.925 (cod. 009333055) im 5 f 100 mg L. 12.530 (cod. 009333067)

Le confezioni con i vecchi codici, recanti la composizione precedentemente autorizzata, devono essere ritirate dal commercio entro il 31 dicembre 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Gardenale - Farmit. C. Erba	*Gardenale* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Iduridin - Wyeth	*Iduridin* - Geymonat (D.M. 7-5-90)
Isopuramin - Stholl os. 10 f 10 ml (cod. 020580092)	*Isopuramin* - Stholl (D.M. 15-5-90) os 10 f 10 ml (cod. 020580104)

La confezione con il vecchio codice è esitabile fino al 15 novembre 1990.

IN LUOGO DI:	LEGGASI:
Lonarid - Boehringer Ingelheim 20 cprs L. 3.370 (cod. 020204057) AD 6 supp L. 2.275 (cod. 020204069) BB 6 supp L. 2.550 (cod. 020204071) Latt 6 supp L. 2.245 (cod. 020204083)	*Lonarid* - Boehringer Ingelheim (D.M. 25-6-90) 20 cprs L. 3.345 (cod. 020204095) AD 6 supp L. 2.770 (cod. 020204107) BB 6 supp L. 2.550 (cod. 020204119) Latt 6 supp L. 2.245 (cod. 020204121)
Largactil - Farmit. C. Erba	*Largactil* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Miokacin - Hammer Pharma	*Miokacin* - Firma (D.M. 3-8-90)
Mucofrin - Schering Plough	*Mucofrin* - Doppel farmaceutici (D.M. 25-6-90)
Neuleptil - Farmit. C. Erba	*Neuleptil* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Nozinan - Farmit. C. Erba	*Nozinan* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Orudis - Farmit. C. Erba	*Orudis* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Porosten - Takeda 30 cpr 200 mg (cod. 027494018)	*Iprosten* - Takeda (D.M. 3-8-90) 30 cpr 200 mg (cod. 027494020)
Praxenol - Biotekfarma	*Praxenol* - ICI (D.M. 3-8-90)
Rovamicina - Farmit. C. Erba	*Rovamicina* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Stemetil - Farmit. C. Erba	*Stemetil* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Surmontil - Farmit. C. Erba	*Surmontil* - Rhone Poulenc (D.M. 3-8-90)
Tationil - Boehringer Mann. im iv 10 f 300 mg + 10 f ml 5 im iv 10 f 600 mg + 10 f ml 6	*Tationil* - Boehringer Mann. (D.M. 16-5-90) im iv 10 f 300 mg + 10 f ml 3 im iv 10 f 600 mg + 10 f ml 4
Urochinasi Behr - Behring 1 fl 25.000 U.I. (cod. 026062012) 1 fl 100.000 U.I. (cod. 026062024)	*Actosolv* - Behring (D.M. 25-6-90) 1 fl 25.000 U.I. (cod. 026062036) 1 fl 100.000 U.I. (cod. 026062048)

90A3816

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª pubblicazione) Elenco n. 3

È stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 mod. 241DP. — Data: 4 dicembre 1986. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Grosseto. — Intestazione: Gaggioli Giorgio, nato a Roccastrada il 9 luglio 1924. — Titoli del debito pubblico: nominativi 2. — Capitale L. 200.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

90A3728

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.000

* 4 1 1 1 0 0 2 0 5 0 9 0 0 1 0 0 0 *